

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. CLI

n. 3

RELAZIONE SUI DATI RACCOLTI ATTRAVERSO L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI CONFERITI AI PUBBLICI DIPENDENTI E A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

(Anni 2008 e 2009)

*(Articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

(BRUNETTA)

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 2011

PAGINA BIANCA

INDICE

RELAZIONE AL PARLAMENTO	
INDICE DELLE FIGURE	5
PREMESSA	7
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
L'ADEMPIMENTO ON-LINE	10
GUIDA ALLA LETTURA	14
METODO DI CLASSIFICAZIONE UTILIZZATO	14
NOTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI	16
GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2008-2009	17
1. DIPENDENTI PUBBLICI	17
<i>Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2008-2009</i>	17
2. CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	22
<i>Analisi dei dati sui Consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2008-2009</i>	22
ANALISI DATI 2009	27
3. IL CONTENUTO DELLA BANCA DATI	27
4. LE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO INOLTRATO COMUNICAZIONI	27
5. I SOGGETTI INCARICATI	31
<i>Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi</i>	31
6. GLI INCARICHI CONFERITI E LIQUIDATI	40
7. IL VALORE DEGLI INCARICHI LIQUIDATI	42
APPENDICE	47
ALLEGATO A	49
DIPENDENTI 2008	51
CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2008	67
DIPENDENTI 2009	77
CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2009	93
ALLEGATO B	103
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	105
D.Lgs. 30-3-2001, 165	105
L. 23-12-1996, 662	111
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLIC	
CIRCOLARE N. 198/01 31 MAGGIO 2001	113
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
CIRCOLARE N. 10/98 16 DICEMBRE 1998	115
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
CIRCOLARE N. 5/1998 29 MAGGIO 1998	117
CIRCOLARE N. 5/2006 21 DICEMBRE 2006	122
CIRCOLARE N. 2/08	130

PAGINA BIANCA

Indice delle figure

<i>Figura 1 - Amministrazioni/Unità organizzative che hanno effettuato la comunicazione – biennio 2008-2009</i>	17
<i>Figura 2 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2008-2009</i>	19
<i>Figura 3 - Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici – biennio 2008-2009</i>	20
<i>Figura 4 - Compensi erogati a pubblici dipendenti - biennio 2008-2009</i>	21
<i>Figura 5 - Amministrazioni/Unità che hanno effettuato la comunicazione per incarichi a Consulenti e collaboratori esterni – biennio 2008-2009</i>	22
<i>Figura 6 - Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2008-2009</i>	24
<i>Figura 7 - Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2008-2009</i>	25
<i>Figura 8-Compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2008-2009</i>	26
<i>Figura 9 - Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti – Anno 2009 (valori percentuali)</i>	28
<i>Figura 10 - Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti, per tipologia istituzionale – Anno 2009 (valori percentuali)</i>	29
<i>Figura 11 - Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inviato comunicazione di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale – Anno 2009 (valori percentuali)</i>	30
<i>Figura 12 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere – Anno 2009 (valori percentuali)</i>	32
<i>Figura 13 - Dipendenti ai quali cui sono stati conferiti incarichi per genere e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2009(valori percentuali)</i>	33
<i>Figura 14 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica – Anno 2009 (valori percentuali)</i>	34
<i>Figura 15 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2009(valori percentuali)</i>	35
<i>Figura 16 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti – Anno 2009 (valori percentuali)</i>	36
<i>Figura 17 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2009 (valori percentuali)</i>	37
<i>Figura 18 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente -Anno 2009</i>	38
<i>Figura 19 Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente – Anno 2009</i>	39
<i>Figura 20 Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per classe di importo in Euro – Anno 2009 (valori percentuali)</i>	43

La predisposizione della Relazione al Parlamento sull'Anagrafe delle Prestazioni è disciplinata dall' art. 53, comma 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. La Relazione è stata curata dal Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali - Servizio per l'informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati.

Premessa

La normativa di riferimento

L'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti, istituita con l'art.24 della legge 412/1991 presso il Dipartimento della funzione pubblica, si pone come obiettivo il monitoraggio e il controllo della spesa pubblica, al fine di garantire l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

E' stata creata per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni e degli incarichi resi dal personale delle amministrazioni pubbliche, per il quale vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza.

La disciplina relativa all'anagrafe delle prestazioni è contemplata nell'art.53 del d.lgs. 165/2001 che enuncia i principi sull'incompatibilità e il cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici.

Nell'ambito di tale disciplina si distinguono casi in cui lo svolgimento di attività extra-istituzionali è assolutamente incompatibile da quelli in cui le stesse possono essere esercitate; è stato previsto un sistema autorizzatorio per le altre attività extra-istituzionali, in modo da consentire la verifica delle incompatibilità e, infine, è stato previsto un sistema di monitoraggio e sanzionatorio.

Si deve, infatti, osservare come il dipendente pubblico non possa svolgere incarichi all'interno dell'amministrazione per la quale svolge attività lavorativa, salvo che essi riguardino attività non comprese nei compiti e doveri d'ufficio e sempre che sia espressamente previsto da leggi o altre fonti normative.

In tale ipotesi l'amministrazione di appartenenza deve procedere al conferimento dell'incarico al proprio dipendente.

Nel caso in cui l'incarico debba essere conferito da un'amministrazione diversa da quella per la quale il dipendente svolge attività lavorativa, o da enti pubblici e soggetti privati, esso può essere conferito solo previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro.

I criteri ai quali gli organi competenti devono attenersi per il conferimento degli incarichi devono essere predeterminati e oggettivi, devono altresì tener conto della specifica professionalità ed escludere qualsiasi ipotesi d'incompatibilità, sia di fatto che di diritto, per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

La disciplina ha per oggetto solo gli incarichi svolti in modo non continuativo, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto un compenso: ne consegue, pertanto, che sono escluse le prestazioni svolte a titolo gratuito.

Esclusioni soggettive e oggettive, relativamente alle incompatibilità, sono contemplate dall'art.53 comma 6 del d.lgs.165/2001.

La summenzionata normativa individua, altresì, le pubbliche amministrazioni tenute ad effettuare le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica.

La norma fa riferimento all'art.1 comma 2 del prefato decreto legislativo, intendendo per tali "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300".

La normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni è stata oggetto di numerose circolari e direttive del Dipartimento della funzione pubblica che si sono succedute nel tempo, quali la circolare n.5 del 29/05/1998, la n.5 del 21/12/2006 e la direttiva n.1 del 2007.

La circolare n.5 del 21/12/2006 avente ad oggetto "linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative" specifica che il suddetto obbligo di comunicazione si riferisce:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art.7, comma 6 del d.lgs.165/2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;

- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'art.53 del d.lgs. n.165/2001.

Relativamente a ciascun incarico devono essere specificati i seguenti elementi:

- i dati anagrafici del soggetto cui è affidato l'incarico di consulenza;
- le modalità di acquisizione, ossia se previsto da norma di legge o di natura discrezionale;
- il tipo di rapporto (se trattasi di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa);
- il contenuto della prestazione;

- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento appositamente adottato dall'amministrazione;

- la durata dell'incarico (anno inizio – anno fine);

- l'importo del compenso previsto ed erogato.

L'elenco degli incarichi deve essere accompagnato da una relazione ove vengono menzionate le norme in base alle quali gli incarichi vengono conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri sulla base dei quali si è proceduto alla scelta dei dipendenti cui sono stati conferiti o autorizzati gli incarichi, la rispondenza dei criteri di scelta ai principi di buon andamento dell'amministrazione e le misure da adottarsi per il contenimento della spesa pubblica.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni devono comunicare:

- annualmente, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti anche per compiti e doveri d'ufficio come previsto dall'art.53 comma 14 del D.lgs.165/2001;

- semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono state affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

A seguito dei recenti interventi legislativi che hanno limitato il ricorso a collaborazioni esterne nella pubblica amministrazione, è stata emanata in data 11/03/2008 la circolare n.2 che ha definito le ipotesi nelle quali è consentito il ricorso a tali particolari figure esterne alla pubblica amministrazione, al fine del contenimento della spesa pubblica.

La suddetta circolare, richiamando le modifiche apportate all' art. 7 del d.lgs. n.165/2001 dal d.l. n.223 del 2006, convertito con legge n.248 del 2006, e quelle apportate all'art.36 del medesimo decreto dalla legge finanziaria per l'anno 2008, ha esplicitato le forme contrattuali alle quali la pubblica amministrazione può fare ricorso per sopperire alle proprie necessità, dettandone le modalità attuative.

Al fine di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all'art.53, d.lgs. 165/2001 e delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche per il tramite del proprio Ispettorato, che a tal fine opera d'intesa con i Servizi Ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, il d.l. 25 giugno 2008, n.112, come convertito dalla l.6 agosto 2008, n.133, ha previsto un nuovo adempimento a carico del Dipartimento della funzione pubblica stabilendo che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, venga trasmesso alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa ai collaboratori esterni e ai soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza.

Adempimento on-line

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi in materia di Anagrafe delle prestazioni, dal 2001 si è provveduto alla gestione automatizzata di tutte le fasi del processo: dall'acquisizione dei dati al loro controllo e all'elaborazione degli stessi per la misurazione qualitativa e quantitativa degli incarichi.

La prima informatizzazione risale al 2001 con la creazione del sito internet www.anagrafeprestazioni.it per la trasmissione telematica delle comunicazioni al Dipartimento da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'invio telematico dei dati, essendo l'unica modalità di comunicazione, così come stabilito con la circolare n.198 del 31 maggio 2001, ha consentito al Dipartimento di avere a disposizione una banca dati informatica utilizzabile in qualsiasi momento con l'elaborazione in tempo reale di tutte le informazioni.

L'evolvere delle tecnologie informatiche ha facilitato la realizzazione di un nuovo sito nel 2004, reso operativo già dal mese di gennaio 2005, occasione questa di reingegnerizzazione e semplificazione della procedura di comunicazione degli incarichi e di riprogettazione della banca dati stessa. Il sistema sviluppato è un sistema flessibile che ben si adatta alla realtà delle amministrazioni italiane diverse per dimensioni, per tipologia di attività svolta, per dotazioni organiche e per molti altri fattori e quindi con diverse esigenze.

Attraverso il sistema informatico, ogni amministrazione può creare la propria struttura organizzativa definita in sottounità (unità organizzative) che accedono autonomamente al sito per effettuare le comunicazioni, previste dalla normativa, al Dipartimento della funzione pubblica.

Per semplificare e diminuire gli oneri e il materiale cartaceo, è stata introdotta una modalità che permette alle amministrazioni di utilizzare i dati sugli incarichi contenuti nelle singole banche dati trasmettendole in un'unica soluzione al sito internet (con uno specifico formato telematico).

Le amministrazioni possono estrarre in qualsiasi momento i dati relativi agli incarichi già comunicati, avendo la possibilità di accedervi direttamente.

L'accesso, protetto da un sistema di sicurezza, è consentito solo ai responsabili del procedimento accreditati dal Dipartimento e solo nell'ambito delle informazioni di loro pertinenza.

Per facilitare le amministrazioni nella comprensione delle operazioni sia tecniche che giuridiche, all'interno del sito è stata pubblicata una guida on-line ed un elenco di FAQ.

Quale ulteriore ausilio agli utenti, l'Ufficio ha predisposto un servizio di desk tecnico dedicato a fornire un immediato supporto alla risoluzione dei problemi riscontrati dalle amministrazioni.

Tale desk tecnico si dedica anche allo svolgimento di alcune attività di ordinaria amministrazione, fornendo prestazioni sia di front-office che di back-office, connesse agli adempimenti previsti dalla legge; si occupa dell' evasione delle chiamate in ingresso al numero unico, fornendo assistenza telefonica agli utenti del sito www.anagrafeprestazioni.it e rispondendo a quesiti vari e a richieste di informazioni relativamente soprattutto:

- alle modalità di utilizzo della procedura informatica;
- ai dati necessari alla compilazione on-line;
- alla risoluzione di problemi tecnici riscontrati durante la comunicazione dei dati;
- alla normativa di riferimento.

L'Ufficio, tramite il personale assegnato, si preoccupa di fornire aiuto a quelle amministrazioni che, disponendo di dati già presenti nelle proprie banche dati, decidono di effettuare la comunicazione degli incarichi, sia per consulenti e collaboratori esterni che per dipendenti, generando un file in formato XML; gestisce i contatti con amministrazioni che necessitano di ausilio nella definizione della propria struttura interna, articolata spesso in dipartimenti e sedi distaccate, con la creazione di unità organizzative decentrate ed autonome nella comunicazione dei dati; rileva problematiche tecniche e segnalazioni di anomalie che impediscono agli utenti un corretto utilizzo del sistema software.

Nella circolare n.1/2010 viene ribadito il principio di trasparenza e pubblicità con il quale il Dipartimento della funzione pubblica ha dato avvio, nel giugno 2008, all'Operazione Trasparenza, in pieno accordo con il Garante della privacy, attraverso la pubblicazione dei dati dirigenziali e degli incarichi in atto presso il Ministero della Pubblica amministrazione e Innovazione.

L'obbligo è stato successivamente esteso a tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio nazionale. In particolare, ogni amministrazione è tenuta a comunicare e pubblicare *on line*: incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni, incarichi retribuiti a dipendenti pubblici; consorzi e società a totale o parziale partecipazione pubblica; distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive; curricula vitae dei dirigenti completi di retribuzioni e recapiti istituzionali e tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale (art.21, legge 18 giugno 2009, n.69)

Gli elenchi pubblicati, contenenti i dati comunicati all'Anagrafe delle prestazioni e alle altre banche dati facenti parte del sistema informativo del Dipartimento, sono stati aggiornati di volta in volta con le modifiche ed integrazioni comunicate dalle amministrazioni.

Preme rilevare che, a seguito della suddetta iniziativa, vi è stato un incremento di oltre il 60% delle telefonate per richiesta di chiarimenti da parte delle amministrazioni e un consistente aumento di e-mail inviate all'indirizzo di posta elettronica anagrafe.funpub@funzionepubblica.it, oltre

all'aumento considerevole di quesiti di natura giuridica, evasi molto spesso direttamente dal dirigente responsabile dell'adempimento,

Da quanto di seguito esposto, si rileva che "Operazione Trasparenza" ha suscitato maggior attenzione da parte delle amministrazioni all'adempimento di legge, al rispetto delle scadenze previste e, soprattutto, al contenimento della spesa pubblica da destinarsi agli incarichi.

L'Operazione Trasparenza è proseguita con attività volte a rafforzare i sistemi di rilevazione e di analisi dei dati che vengono resi pubblici consentendo di consultare periodicamente, nell'apposita sezione, i dati che si riferiscono agli incarichi di consulenza e collaborazione esterna affidati dalle pubbliche amministrazioni e dalle stesse comunicati all'anagrafe delle prestazioni relativamente ai periodi considerati.

Gli elenchi, suddivisi per comparto e settore di appartenenza dell'amministrazione dichiarante, riguardano gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni con la descrizione e la durata dell'incarico, l'importo previsto da corrispondere, nonché l'importo erogato nel periodo di riferimento a fronte di quell'incarico. Gli incarichi comunicati sono tutti quelli regolarmente approvati dal responsabile del procedimento di ogni amministrazione e trasmessi, per via telematica, tramite il sito web www.anagrafeprestazioni.it.

Nell'ambito dell'Operazione Trasparenza si è provveduto, altresì, alla pubblicazione dei dati che si riferiscono agli incarichi affidati dalle amministrazioni a dipendenti pubblici per la direzione e coordinamento di lavori, collaudo e manutenzione delle opere pubbliche.

Al fine di garantire l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il legislatore, nell'ambito del principio del contenimento della spesa pubblica e del monitoraggio della stessa, ha istituito con l'art 24 della legge 412/1991 presso il Dipartimento della funzione pubblica l'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti.

Nell'ottica del principio di trasparenza la normativa prevede, inoltre, che il Dipartimento della funzione pubblica riferisca ogni anno al Parlamento sui dati raccolti (tramite la stesura di apposita relazione), formulando altresì proposte per il contenimento della spesa pubblica relativa agli incarichi e razionalizzando i criteri di attribuzione degli stessi.

La normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni ha subito nel corso degli anni diverse modifiche (art.58 d.lgs. 29/1993, come modificato dal d.lgs.80/1998; art. 53 d.lgs. 165/2001) che hanno introdotto elementi tendenti a razionalizzare la materia con l'obiettivo di un contenimento degli affidamenti di incarichi e di una rivisitazione degli stessi anche sotto il profilo retributivo.

L'anagrafe delle prestazioni è stata creata per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche, per il quale vige il divieto di

svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza.

La disciplina prevista dall'art.53 del d.lgs. 165/2001 enuncia i principi sull'incompatibilità e il cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici.

All'interno di tale principio si può distinguere un regime generale di incompatibilità applicabile a tutti i dipendenti pubblici e fondato su quanto previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e un regime speciale applicabile al personale richiamato al comma 1, art. 53 d.lgs. 165/2001.

Nell'ambito di tale disciplina si distinguono casi in cui lo svolgimento di attività extra-istituzionali è assolutamente incompatibile da quelli in cui le stesse possono essere esercitate; è stato, inoltre, previsto un sistema autorizzatorio per le altre attività extra-istituzionali, in modo da consentire la verifica delle incompatibilità e, infine, un sistema di monitoraggio e sanzionatorio.

Si deve, infatti, osservare come il dipendente pubblico non possa svolgere incarichi all'interno dell'amministrazione per la quale svolge attività lavorativa, salvo che essi riguardino attività non comprese nei compiti e doveri d'ufficio e sempre che sia espressamente previsto da leggi o altre fonti normative.

In tale ipotesi l'amministrazione di appartenenza deve procedere al conferimento dell'incarico al proprio dipendente.

Nel caso in cui l'incarico debba essere conferito da un'amministrazione diversa da quella per la quale il dipendente svolge attività lavorativa, o da enti pubblici e soggetti privati, esso può essere conferito solo previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro.

I criteri ai quali gli organi competenti devono attenersi per il conferimento degli incarichi devono essere predeterminati e oggettivi, devono altresì tener conto della specifica professionalità ed escludere qualsiasi ipotesi d'incompatibilità, sia di fatto che di diritto, per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

La disciplina ha per oggetto solo gli incarichi svolti in modo non continuativo, per i quali è previsto un compenso: ne consegue, pertanto, che sono escluse le prestazioni svolte a titolo gratuito.

Esclusioni soggettive e oggettive, relativamente alle incompatibilità, sono contemplate dall'art.53, comma 6 d.lgs.165/2001.

La summenzionata normativa individua, altresì, le pubbliche amministrazioni tenute ad effettuare le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica.

La norma fa riferimento all'art.1 comma 2 del prefato decreto legislativo, intendendo per tali "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300”.

Guida alla lettura

Metodo di classificazione utilizzato

Prospetto 1- Raccordo tra le classificazioni delle amministrazioni per tipologia istituzionale e per comparti di contrattazione/categorie di personale

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CATEGORIE DI PERSONALE
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	Agenzie fiscali Presidenza del consiglio dei ministri Ministeri Forze armate Corpi di polizia Magistratura
Scuola	Scuola Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Ricerca Regioni e Aut. locali <i>di cui: Comuni e UC</i>	Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione Regioni e Autonomie locali (a) <i>di cui: Comuni e Unioni di Comuni (b)</i>
Sanità Università	Servizio sanitario nazionale Università
Altri Enti	Enti pubblici non economici Enti ex art.70 d.lgs. 165/2001 Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Monopoli di Stato (Aziende autonome) Enti di vigilanza

(a) Include anche le Regioni a statuto speciale e a ordinamento autonomo.

(b) Il dato è fornito quando disponibile.

Al fine di rendere più leggibile la rappresentazione dei risultati, nei paragrafi che seguono tutte le informazioni riferite alle Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni sono state raggruppate all'interno di classi omogenee, denominate "tipologie istituzionali".

Il Prospetto 1 mostra il raccordo effettuato tra la suddetta classificazione e quella adottata dalla banca dati, dove le informazioni sono aggregate per comparti di contrattazione e categorie di personale non contrattualizzato. Il dato disaggregato per i singoli comparti di contrattazione è disponibile nelle tabelle che costituiscono l'Allegato A.

Per quanto concerne la classificazione delle diverse tipologie di soggetti incaricati si rileva che nell'ambito della tipologia "Consulenti e Collaboratori esterni" possono ricomprendersi alcune categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito lo svolgimento di attività remunerate rientranti tra le esclusioni di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165.

Note sul trattamento dei dati

La presente relazione illustra i dati sugli incarichi autorizzati e conferiti ai pubblici dipendenti e quelli affidati a consulenti e collaboratori esterni dalle pubbliche amministrazioni, relativi all'anno di riferimento 2009, come stabilito dal comma 16, dell'art.53, Dlgs.165/01, e propone un raffronto con i dati dell'anno precedente.

I dati illustrati mettono a confronto due annualità 2008 ed il 2009, estratti opportunamente dalla banca dati informatica, prendendo in considerazione lo stesso momento storico e cioè la fine di ottobre. Nello specifico, per il 2008 ci si riferisce a quanto presente nel data base alla data del 30 ottobre 2009 e per il 2009 a quanto presente alla data del 18 ottobre 2010.

Le informazioni, oggetto della presente Relazione, sono rappresentate in Appendice sotto forma di tabelle allegate, pubblicate separatamente per ciascun adempimento ed anno di riferimento: tabelle dei Dipendenti 2008/2009 e Tabelle dei Consulenti e Collaboratori esterni 2008/2009.

Le tabelle riportano i dati comunicati dalle Amministrazioni classificate in base al comparto di contrattazione del personale dipendente. Questo livello di aggregazione rende possibile, nelle tabelle, il confronto tra amministrazioni omogenee dal punto di vista del settore contrattuale.

Occorre accennare, infine, alle motivazioni della differenza numerica nei valori che emerge quando si presentano i dati relativi ai soggetti incaricati, dipendenti o consulenti, e li si distribuisce per comparto o per regione. Il dato dei soggetti che hanno ricevuto incarichi, considerato dal punto di vista del comparto è diverso dal medesimo dato ripartito in funzione della regione d'appartenenza.

Si può affermare che il metodo utilizzato per conteggiare i dipendenti o i consulenti e collaboratori esterni è influenzato dal sistema di classificazione che di volta in volta si vuole rappresentare.


GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2008-2009

1. Dipendenti pubblici

Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2008-2009

I risultati annuali hanno permesso di effettuare, come oramai di consuetudine, il confronto dei dati nell'arco di un biennio, nello specifico per gli anni 2008 e 2009, sul fenomeno degli incarichi conferiti e liquidati ai pubblici dipendenti. (Figura 1 e Prospetto 2).

Figura 1 Amministrazioni/Unità organizzative che hanno effettuato la comunicazione - biennio 2008-2009



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2009-ottobre 2010)

Nel 2009 si è registrato un aumento del 2,29% di Amministrazioni/Unità organizzative che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per incarichi conferiti a dipendenti pubblici.

La variazione percentuale continua ad essere spiegata dalle sempre più stringenti regole di pubblicità e trasparenza che il legislatore ha imposto alle amministrazioni negli ultimi anni, determinando così un maggiore coinvolgimento dei soggetti tenuti all'adempimento.

Prospetto 2 Sintesi dei dati dei dipendenti pubblici – biennio 2008-2009 (valori assoluti e percentuali)

	Anno 2008	Anno 2009	Variazione %
N. dipendenti cui sono stati conferiti incarichi[1]	131.177	136.272	3,88%
N. dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi[2]	126.653	132.363	4,51%
N. incarichi conferiti	236.655	274.609	16,04%
N. incarichi liquidati	233.393	267.637	14,67%
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€) di cui	356.706.910,95	357.309.164,03	0,17%
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	1,80	2,02	11,70%
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,84	2,02	9,73%
Compenso medio per incarico (€)	1.528,35	1.335,05	-12,65%

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2009-ottobre 2010)

Osservando il Prospetto 2 si nota che nel 2009 il numero di incarichi conferiti è aumentato del 16,04% rispetto al 2008, così come il numero di dipendenti cui sono stati conferiti incarichi è aumentato del 3,88%.

Ne consegue che maggiore è stato anche il numero dei dipendenti che, nel 2009, ha ricevuto un compenso per incarichi rispetto a quelli del 2008: la variazione percentuale è pari al 4,51% con conseguente aumento degli incarichi liquidati del 14,67%.

Confrontando i valori medi del biennio, ogni dipendente pubblico ha ricevuto più incarichi nel corso del 2009, passando da 1,80 riferito all'anno 2008 a 2,02 del 2009. La variazione percentuale è stata pari a 11,70%.


Per quanto concerne gli incarichi liquidati a ciascun dipendente, poi, la media si è attestata intorno al 2,02 % confermando anche in questo caso un aumento rispetto al 2008 (9,73%).

Una lievissima variazione (0,17%) rispetto al 2008 ha riguardato l'ammontare dei compensi erogati con una spesa pari a 357.309.164,03 euro.

Il compenso medio per incarico è diminuito, invece, del 12,65%.

Utili elementi, oggetto dell'esame svolto nelle pagine che seguono, possono emergere dal confronto dei dati, se considerati dal punto di vista della distribuzione per tipologia istituzionale dell'amministrazione cui appartengono i dipendenti.

I grafici riportati di seguito evidenziano le variazioni registrate nel biennio 2008-2009, relativamente ai soggetti pubblici, agli incarichi ad essi conferiti e ai compensi agli stessi erogati.

Figura 2 Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi - biennio 2008-2009

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2009-ottobre 2010)


Preme segnalare che nel 2009, a fronte di un incremento del 3,88% di dipendenti pubblici con incarichi, si è verificata una considerevole diminuzione di soggetti incaricati relativamente alla tipologia istituzionale Altri Enti, che ha registrato una variazione percentuale negativa del 62,61% rispetto all'aumento del 187,65% verificatosi nel 2008.

Altre variazioni in diminuzione, seppur più modeste, hanno riguardato rispettivamente le seguenti tipologie istituzionali: Ricerca, Università e Regioni e autonomie locali rispettivamente con il 9,34%, il 5,62% e il 4,32% in meno nel conferimento degli incarichi a pubblici dipendenti.

Tale dato è molto interessante e denota una maggiore razionalizzazione nell'attribuzione degli incarichi e conseguente contenimento della relativa spesa.

Le tipologie Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali hanno, invece, registrato una nuova inversione di tendenza con un aumento del 21,79% rispetto al 2008, anno in cui si era registrata una diminuzione di dipendenti con incarichi. (Figura 2)

Ulteriori variazioni in aumento hanno riguardato la Scuola (15,62%) e la Sanità (7,60%).


Figura 3 Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici – biennio 2008-2009

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2009-ottobre 2010)

Gli incarichi conferiti nell'anno 2009 sono aumentati complessivamente del 16,04% rispetto al 2008 (Figura 3).

Scendendo nel dettaglio, un incremento rilevante ha riguardato le tipologie istituzionali Ministeri Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzie Fiscali con il 107,59% in più rispetto al 2008, mentre per quanto concerne la Sanità l'aumento è stato del 23,79%, la Scuola del 10,44% e l'Università del 2,07%.

È da evidenziare che il numero degli incarichi conferiti è diminuito notevolmente per la tipologia Altri Enti (-55,95%), Ricerca (-10,99%) e Regioni e autonomie locali (-4,31%).

Figura 4 Compensi erogati a pubblici dipendenti - biennio 2008-2009

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2009-ottobre 2010)

Nel 2009 il totale dei compensi erogati è aumentato solo dello 0,17% rispetto all'anno precedente, nonostante il numero di incarichi per i quali sono stati corrisposti i suddetti compensi sia aumentato del 14,67%. (Figura 4)


I dipendenti appartenenti alla tipologia istituzionale Altri Enti hanno percepito compensi per incarichi nella misura del 49% in meno rispetto all'anno precedente, quelli della Ricerca, delle Regioni e autonomie locali e dell'Università hanno subito una variazione negativa rispettivamente del 26,11%, del 9,87% e del 9,81%.

Per i dipendenti della Scuola, invece, i compensi percepiti sono aumentati del 21,78%, per quelli appartenenti alla tipologia istituzionale Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali l'aumento si è attestato al 16,43% e per il personale della Sanità al 13,77%.

2. Consulenti e collaboratori esterni

Analisi dei dati sui Consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2008-2009

Figura 5 Amministrazioni/Unità che hanno effettuato la comunicazione per incarichi a Consulenti e collaboratori esterni – biennio 2008-2009



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2009-ottobre 2010)

Le Amministrazioni/Unità organizzative che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni sono aumentate del 3,81 rispetto all'anno 2008.

L'aumento registrato è conseguente alla maggiore attenzione che le amministrazioni dimostrano di avere nei confronti degli adempimenti di legge.

Occorre evidenziare che, nel caso in cui le amministrazioni non abbiano affidato incarichi a consulenti e collaboratori esterni nel periodo di riferimento, non sono tenute ad effettuare la "dichiarazione negativa" prevista, fino ad oggi, esclusivamente per l'adempimento relativo ai dipendenti pubblici. (Figura 5)

Prospetto 3 Sintesi dei dati dei consulenti e collaboratori esterni – biennio 2008-2009

	Anno 2008	Anno 2009	Variazione %
N. consulenti e collaboratori cui sono stati affidati incarichi	214.042	209.715	-2,02
N. consulenti e collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi	220.410	214.486	-2,69
N. incarichi conferiti	309.856	311.412	0,50
N. incarichi liquidati	328.576	318.556	-3,05
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€) di cui	1.549.672.277,83	1.457.512.204,03	-5,95
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	1,45	1,48	2,58
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,49	1,49	-0,37
Compenso medio per incarico (€)	4.716,33	4.575,37	-2,99

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2009-ottobre 2010)

Osservando il Prospetto 3 si può vedere come nel 2009 il numero di incarichi conferiti è aumentato solo dello 0,50% rispetto al 2008, mentre il numero dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi è diminuito del 2,02% rispetto all'anno precedente.

Il numero dei consulenti e collaboratori esterni che nel 2009 hanno ricevuto un compenso per incarichi è diminuito di 5924 unità rispetto al 2008, con un decremento pari al 2,69%.

Il dato è confermato dal numero degli incarichi liquidati in diminuzione del 3,05%.

Confrontando i valori medi nel corso degli anni 2008 e 2009, ogni consulente o collaboratore esterno ha ricevuto in media 1,48 incarichi nel 2009, discostandosi lievemente dai dati i dati dell'anno precedente (1,45%). La media degli incarichi liquidati, invece, per entrambe le annualità è pari a 1,49 incarichi per soggetto.

L'ammontare dei compensi erogati, invece, ha registrato una variazione percentuale negativa del 5,95% rispetto al 2008, con una sostanziale diminuzione della spesa pari a euro 92.160.073,80 in meno liquidati nel 2009.

Il compenso medio per incarico ha subito una lieve diminuzione pari al 2,99 %, passando da euro 4.716,33 erogati nel 2008 a euro 4.575,37 erogati nel 2009.


Tale dato risulta ancora più significativo se si rammenta che anche nel 2008 aveva subito una diminuzione del 3,99%, passando da euro 4.912,31 erogati nel 2007 a euro 4.716,33 erogati nel 2008.

Figura 6 Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2008-2009

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2009-ottobre 2010)

A fronte di una diminuzione complessiva del 2,02 di consulenti e collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi (Figura 6), si è registrato un decremento sostanziale dei soggetti incaricati nella tipologia relativa agli Altri Enti (-47,73%), mentre una diminuzione più lieve ha interessato le seguenti tipologie istituzionali: Regioni e autonomie locali (-4,67%), Sanità (-3,77%).

Nonostante la tendenza generale, un aumento consistente di consulenti e collaboratori esterni ha, invece, riguardato la Ricerca (54,94%) e la tipologia Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali (12,10%).


Figura 7 Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2008-2009

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2009-ottobre 2010)

Gli incarichi conferiti nell'anno 2009 a consulenti e collaboratori esterni sono rimasti sostanzialmente uguali all'anno precedente (Figura 7).

Nel dettaglio si registra un consistente aumento per alcune tipologie istituzionali quali: Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali (49,02%) e Ricerca (41,25%).

Si conferma, invece, anche in questo caso, che si sono registrate diminuzioni per il numero degli incarichi conferiti a soggetti esterni dalle seguenti tipologie istituzionali: Altri Enti (-51,24%), Regioni ed autonomie locali (-3,07%), Sanità (-2,25%).

Figura 8 Compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2008-2009

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (periodo d'osservazione: ottobre 2009-ottobre 2010)

Nel 2009 il totale dei compensi erogati è diminuito complessivamente del 5,95% (Figura 8).

Le amministrazioni appartenenti alla tipologia Altri Enti, Università, Regioni e autonomie locali e Sanità hanno erogato compensi in misura inferiore al 2008 per un valore pari rispettivamente al -35,22%, -11,39%, -9,09% e -0,37%.

L'incremento dei compensi liquidati per incarichi affidati nel 2009 rispetto al 2008 ha riguardato, invece, la tipologia Scuola con il 13,79% in più e a seguire la tipologia Ricerca e Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali rispettivamente con il 7,06% e il 6,03% in più rispetto all'anno precedente.

Analisi dati 2009

3. Il contenuto della banca dati

La banca dati Anagrafe delle prestazioni raccoglie le comunicazioni inoltrate dalle amministrazioni pubbliche relativamente agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a consulenti e collaboratori esterni.

Tali informazioni possono essere ricondotte in generale a tre grandi tipologie (unità di analisi): le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione del conferimento di incarichi, i destinatari degli incarichi conferiti e, infine, gli incarichi stessi.

La banca dati, costantemente aggiornata con le comunicazioni delle amministrazioni, è oramai di dimensioni considerevoli, basti pensare che, alla data del 18 ottobre 2010, con riferimento al solo anno 2009, le comunicazioni inserite da parte di più di 11 mila amministrazioni ricomprendono quasi 600.000 incarichi conferiti a circa 350.000 soggetti incaricati (Prospetto 4).

Prospetto 4 Principali unità di analisi della banca dati Anagrafe delle prestazioni – Anno 2009

UNITÀ DI ANALISI	Dipendenti	Consulenti e collaboratori esterni
Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inoltrato comunicazione di incarichi	11.684	12.437
Destinatari degli incarichi conferiti dalle Amministrazioni	136.272	209.715
Incarichi conferiti dalle Amministrazioni	274.609	311.412

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

4. Le Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni

Per proseguire nella lettura dei dati, occorre precisare che le amministrazioni che hanno inoltrato la comunicazione, in alcuni casi, non rappresentano il livello di "unità istituzionale" bensì una partizione interna (unità organizzativa). Infatti, la banca dati è stata strutturata per rispondere in maniera flessibile alle esigenze delle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni registrate nella banca dati dell'Anagrafe delle prestazioni possono strutturarsi in sottounità dotate di un proprio responsabile del procedimento e del tutto autonome nell'effettuare le comunicazioni relative agli incarichi.


Esempi di unità organizzative presenti nella banca dati sono le Scuole, che costituiscono unità locali della stessa unità istituzionale “Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca”, nonostante possiedano una autonomia organizzativa e contabile. Tuttavia, ai fini dell’analisi istituzionale, viste le caratteristiche di omogeneità organizzativa, le Scuole possono essere considerate come una fattispecie a parte e sono, dunque, conteggiate autonomamente.

Si deve, infine, considerare che le amministrazioni/unità organizzative (da qui in avanti individuate tutte, per semplicità, come amministrazioni) interessate dalla rilevazione dell’Anagrafe delle prestazioni hanno l’obbligo di comunicare gli incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni previsto dalla normativa.

L’art. 53, comma 12, dlgs. 165/2001 prevede l’obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di comunicare, per quanto concerne i soli dipendenti pubblici, anche il mancato conferimento o autorizzazione di incarichi.

Nel 2009, esclusivamente con riguardo al conferimento di incarichi a dipendenti, tra le 11.684 amministrazioni che hanno inviato comunicazioni in formato telematico, 9409 amministrazioni (80,53%) hanno comunicato di avere conferito incarichi, contro le 2275 amministrazioni (19,47%) che hanno comunicato di non averne conferito alcuno. (Figura 9)

Figura 9 Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti – Anno 2009




Confermando il dato rilevato nel 2008, quasi tutte le amministrazioni della Sanità che hanno ottemperato all'obbligo hanno comunicato la presenza di incarichi conferiti a dipendenti (99,04%).

Tra le amministrazioni affidatarie di incarichi a dipendenti, inoltre, si distinguono quelle appartenenti alla tipologia Ricerca con il 95,45%, Università con il 92,79%, Scuola con il 91,39%, Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali con il 76,36%, e Regioni ed autonomie locali con il 73,79%.

Di contro, le amministrazioni incluse nella classe residuale Altri Enti hanno inviato per lo più comunicazioni di mancato conferimento di incarichi nell'anno ai dipendenti (76,25%) così come avvenuto anche nel 2008 (Figura 10)

Figura 10 Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti, per tipologia istituzionale – Anno 2009 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)


Per quanto concerne il dettaglio della figura 11, anche per l'anno oggetto di indagine si conferma quanto rilevato per l'anno 2008: la maggior parte delle amministrazioni che ha comunicato di avere conferito incarichi appartiene alle Regioni e autonomie locali con il 46% per i dipendenti e il 43,8% per i consulenti o collaboratori esterni. Segue la Scuola, con un numero di incarichi comunicati affidati ai dipendenti pari al 39,4% e un numero di incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni pari al 44,4% .

Le percentuali registrate per le altre tipologie istituzionali sono piuttosto contenute: tra di esse, la più rilevante è riferita alle amministrazioni che hanno comunicato di aver conferito incarichi

a dipendenti incluse nella tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali che ha fatto registrare un 6,9% rispetto al 5,4% dell'anno 2008. Da notare, di contro, che solo il 1,8% delle amministrazioni che hanno comunicato di aver affidato incarichi a consulenti e collaboratori esterni appartiene a quest'ultima tipologia istituzionale.

Le quote in assoluto più basse riguardano le istituzioni che operano nel campo della Ricerca, in quanto lo 0,4% di quelle che hanno inviato comunicazione hanno affidato incarichi a dipendenti e solo l'1,3% hanno conferito incarichi a consulenti o collaboratori esterni.

Figura 11 Amministrazioni/Unità organizzative che hanno inviato comunicazione di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale – Anno 2009 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

5. I soggetti incaricati

Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi

Se confrontiamo le categorie dei soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche nel corso del 2009, preme rilevare che il totale dei consulenti e collaboratori esterni è il 58,44% in più rispetto ai dipendenti pubblici (209.715 contro 132.363).

Se guardiamo al dettaglio delle diverse tipologie istituzionali, si conferma un deciso sbilanciamento fra le due categorie di soggetti esaminate, maggiormente evidenziato per la tipologia istituzionale Ricerca dove il personale esterno cui è stato conferito un incarico è stato pari a quasi il quadruplo rispetto al personale dipendente incaricato e per le Regioni e autonomie locali, dove il personale esterno è stato pari a più del triplo rispetto al personale dipendente.

Per le amministrazioni della tipologia Università, così come nel 2008, il personale esterno incaricato è stato più del doppio rispetto al personale dipendente.

Continuano a costituire una eccezione le amministrazioni della Sanità e, in maniera maggiormente evidente, dei Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali, in quanto il numero dei dipendenti incaricati supera quello relativo al personale esterno (per il 44,82% nel primo caso, e per il 69,23% nel secondo).

Prospetto 5 Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi (dipendenti/consulenti e collaboratori esterni), per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2009 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Dipendenti		Consulenti e collaboratori esterni	
	Valori assoluti	Valori percentuali	Valori assoluti	Valori percentuali
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	10.032	7,6%	5.928	2,8%
Ricerca	1.106	0,8%	3.861	1,8%
Regioni, autonomie locali	25.667	19,4%	77.638	37,0%
Scuola	46.559	35,2%	55.535	26,5%
Sanità	28.919	21,8%	19.969	9,5%
Università	18.465	14,0%	42.533	20,3%
Altri Enti	1.615	1,2%	4.251	2,0%
Totale	132.363	100,00%	209.715	100,00%

Se si osservano distintamente le due diverse tipologie di soggetti incaricati, il numero più elevato di soggetti che hanno ricevuto incarichi da parte di amministrazioni pubbliche risulta essere ancora incluso per i dipendenti, come nel 2008, nella tipologia Scuola con il 35,2% e, per i consulenti e collaboratori esterni, nella tipologia Regioni ed Autonomie locali con il 37%.

Per quanto concerne gli incarichi affidati a dipendenti al secondo posto, per numero, vi è la Sanità (21,8%) seguita dalle Regioni ed Autonomie locali (19,4%).


Per quanto riguarda i consulenti e i collaboratori esterni, dopo le Regioni e autonomie locali anche nel 2009 troviamo la Scuola (26,5%) e l'Università (20,3%).

Per quanto concerne le istituzioni della Ricerca e la tipologia Altri Enti sono quelle che hanno registrato le quote più esigue di dipendenti e consulenti o collaboratori esterni cui sono stati conferiti incarichi.

Per quanto concerne la distribuzione per genere, anche nel 2009 è possibile analizzare il fenomeno esclusivamente con riguardo ai dipendenti pubblici che hanno ricevuto incarichi da parte di pubbliche amministrazioni, in quanto i dati relativi ai consulenti e collaboratori esterni non sono disponibili a causa della eterogeneità di quest'ultima categoria di soggetti, i quali sono presenti in banca dati sotto diverse forme non necessariamente codificabili come persone fisiche.


Il dato del 2009 risulta essere particolarmente interessante in quanto la disparità fra i due sessi nel conferimento degli incarichi complessivi, che già nel 2008 non era particolarmente evidente, appare del tutto irrilevante (Figura 12).

Figura 12 Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere – Anno 2009



Distinguendo le amministrazioni per tipologia istituzionale (Figura 13), si evidenzia costante la prevalenza della componente maschile tra i dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi: in particolar modo per quanto concerne la tipologia Altri enti (74,6%), seguita dall'Università (65,4%) e dalla tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (58,5%) con la sola eccezione che continua ad essere rappresentata dalla Scuola dove, al contrario, il 65,4% degli incarichi sono stati affidati alle donne.

Figura 13 Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2009 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

Esaminando la distribuzione degli incarichi in base alla qualifica, occorre innanzitutto premettere che anche in questo caso il dato non è disponibile per i consulenti e collaboratori esterni e che, anche nel 2009, gli incarichi sono stati conferiti per lo più a dipendenti non appartenenti alla qualifica dirigenziale (83,2%) rispetto a quelli conferiti ai dirigenti (16,8%) (Figura 14).

Figura 14 Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica – Anno 2008 (valori percentuali)




Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

Tale dato risulta confermato anche se si distinguono le amministrazioni secondo le rispettive tipologie istituzionali (Figura 15).

Risulta, infatti, evidente la netta prevalenza di personale non dirigenziale incaricato, soprattutto per le amministrazioni scolastiche (96,9%), seguite dall'Università (94,3%) e dalla tipologia Altri Enti (88,6%).

Non fa più eccezione la Sanità, che negli anni precedenti aveva affidato un numero di incarichi maggiore a personale con qualifica dirigenziale, dal momento che nel 2009 ha affidato un numero di incarichi in misura quasi uguale ai dirigenti (49,8%) e al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale (50,2%), in linea con le altre amministrazioni esaminate.

Figura 15 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente - Anno 2009 (valori percentuali)




Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

Dai dati presenti nella banca dati Anagrafe delle prestazioni risulta evidente che a ciascun soggetto può essere conferito più di un incarico.

Nell'anno 2009 emerge che il 66,4% dei dipendenti ha avuto un solo incarico, il 17,5% ne ha avuti due, il 6,6% ne ha avuti tre, il 3,4% ne ha avuti quattro, l'1,9% ne ha avuti 5 e il 4,2% ne ha avuti più di 5 (il medesimo dato non è disponibile per quanto concerne il personale esterno) (Figura 16).

Figura 16 Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti – Anno 2009 (valori percentuali)




Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

Tra le tipologie istituzionali prese in esame (Figura 17), le amministrazioni che hanno affidato in misura maggiore incarichi plurimi a dipendenti appartengono alla tipologia Università (il 20,7% dei dipendenti incaricati ha ricevuto almeno due incarichi nel 2009), seguita dalle tipologie Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (17,7%) e Ricerca (17,6%) e da quelle appartenenti alle Regioni ed Autonomie Locali (17,5%), Sanità (17,3%) e Altri Enti (17,25%).

La Scuola ha, invece, affidato incarichi plurimi nel corso del 2009 al 16,4% dei dipendenti.

Figura 17 Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2009 (valori percentuali)




Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

Pur tenendo in considerazione il fatto che nel Lazio risiedono la maggior parte delle amministrazioni centrali rispetto alle altre aree geografiche, si è proceduto a distribuire i dipendenti e i consulenti e collaboratori esterni che hanno ricevuto in affidamento incarichi nel 2009 sulla base della regione geografica in cui è localizzata l'amministrazione conferente.

Dall'esame dei dati, per quanto riguarda i dipendenti (Figura 18), si conferma come nel 2008 la maggiore concentrazione di soggetti incaricati nelle regioni: Lombardia (11,7%), Lazio (10,6%), Veneto (9,2%), Campania (8,8%), Emilia Romagna (8,6%), Sicilia (7,8%), Piemonte (7,3%) e Toscana (7,1%).

Di contro, le amministrazioni localizzate in Umbria, Basilicata e Abruzzo hanno registrato il numero più basso di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi e il Molise, la Provincia autonoma di Bolzano e la Valle d'Aosta hanno registrato addirittura rispettivamente lo 0,6%, lo 0,3% e lo 0,2% di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi.


Figura 18 Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente – Anno 2009

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

Anche per quanto riguarda il personale esterno (Figura 19) si conferma il dato rilevato nel 2008, ossia che la maggior parte dei consulenti e collaboratori esterni ha ricevuto l'incarico da amministrazioni localizzate in Lombardia (16,5% del totale del personale incaricato); seguono quelle localizzate in Veneto (11%), in Emilia-Romagna (10,2%) e nel Lazio (9%). Nelle altre regioni si distinguono le amministrazioni della Toscana (7,2%), del Piemonte (6,3%) e della Campania (5,9%).

Analogamente a quanto osservato per gli incarichi conferiti a dipendenti, le amministrazioni localizzate in Umbria (1,5%) e Abruzzo (1,4%) hanno registrato il numero più basso di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi e la Basilicata (0,8%), il Molise (0,6%) e la Valle d'Aosta (0,4%) hanno registrato nuovamente dati inferiori all'1% di consulenti e collaboratori esterni incaricati.

Figura 19 Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente – Anno 2009



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

6. Gli incarichi conferiti e liquidati

Anche per l'anno 2009, come si evince dal Prospetto 6, le amministrazioni hanno conferito più incarichi a consulenti e collaboratori esterni (311.412) rispetto a quelli conferiti a dipendenti (274.609).

In termini di incarichi, dunque, i numeri si confermano decisamente elevati in quanto, come già evidenziato in precedenza (Figure 16 e 17), uno stesso dipendente o consulente può ricevere più di un incarico nel corso dell'anno. In media, si contano 2,02 incarichi per dipendente e 1,48 incarichi per consulente o collaboratore esterno.

Preme rilevare, anche per l'anno 2009, che la prevalenza del numero di incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni osservata a livello complessivo non si manifesta per tutte le tipologie istituzionali.

Per le amministrazioni appartenenti alla tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali si conferma la tendenza, già evidenziata negli anni precedenti, di un maggior numero di incarichi affidati a dipendenti piuttosto che a personale esterno (49.332 contro 13.026), analogamente a quanto avvenuto anche nella Sanità, dove 60.509 incarichi sono stati conferiti a dipendenti contro 28.092 affidati a consulenti o collaboratori esterni.

Le amministrazioni incluse nella tipologia Regioni e autonomie locali continuano a mostrare, invece, lo sbilanciamento in favore di incarichi affidati a personale esterno (119.510) rispetto a quello dipendente (46.050).

Prospetto 6 Incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione – Anno 2009 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Incarichi conferiti a dipendenti		Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni	
	Valori assoluti	Valori percentuali	Valori assoluti	Valori percentuali
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	49.332	18,0%	13.026	4,2%
Ricerca	1.603	0,6%	4.763	1,5%
Regioni, autonomie locali	46.050	16,8%	119.510	38,4%
Scuola	73.152	26,6%	76.652	24,6%
Sanità	60.509	22,0%	28.092	9,0%
Università	40.261	14,7%	63.556	20,4%
Altri Enti	3.702	1,3%	5.813	1,9%
Totale	274.609	100,0%	311.412	100,0%

Il numero di incarichi liquidati nel corso del 2009 dalle amministrazioni è pari a 267.637 in favore di dipendenti e a 318.556 in favore di consulenti e collaboratori esterni (Prospetto 7).

In media si contano 2,02 incarichi liquidati per dipendente (rispetto all'1,84 del 2008) e si conferma la media dell'1,49 relativa agli incarichi liquidati per consulente o collaboratore esterno.

Analogamente a quanto osservato in relazione ai soggetti incaricati, anche le distribuzioni relative agli incarichi liquidati ricalcano piuttosto fedelmente quelle relative agli incarichi conferiti.

Prospetto 7 Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale dell'amministrazione – Anno 2009 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Incarichi liquidati a dipendenti		Incarichi liquidati a consulenti e collaboratori esterni	
	Valori assoluti	Valori percentuali	Valori assoluti	Valori percentuali
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	43.175	16,1%	8.776	2,8%
Ricerca	1.665	0,6%	4.462	1,4%
Regioni, autonomie locali	43.218	16,1%	119.356	37,5%
Scuola	75.891	28,4%	75.546	23,7%
Sanità	61.881	23,1%	34.091	10,7%
Università	38.592	14,4%	70.503	22,1%
Altri Enti	3.215	1,2%	5.822	1,8%
Totale	267.637	100,0%	318.556	100,0

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

7. Il valore degli incarichi liquidati

Nel 2009 le amministrazioni hanno liquidato compensi per il pagamento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni per un totale di 1.457.512.204 euro, mentre una cifra nettamente inferiore, pari a oltre 357 milioni di euro, ha riguardato i compensi liquidati in favore dei dipendenti (Prospetto 8).

In media, sono stati liquidati 1.335,05 euro per dipendente (con una variazione del -12,65% rispetto al 2008) e 4.575,37 per consulenti o collaboratori esterni (con una variazione del -2,99% rispetto al 2008).

Dall'esame dei dati si evince che, a conferma di quanto già avvenuto nel 2008, anche nel 2009 oltre la metà (46,1%) di tutti i compensi destinati al pagamento di consulenti e collaboratori esterni sono stati liquidati dalle amministrazioni appartenenti alla tipologia Regioni e autonomie locali (oltre 671 milioni di euro), che hanno erogato altresì in favore dei dipendenti compensi per circa 75 milioni di euro (21,1% del totale).

Prendendo in esame i compensi liquidati ai dipendenti si evidenzia che l'Università registra il 23,4% sul totale dei compensi, la Scuola il 21,7% e la Sanità il 19% degli stessi.

Per i consulenti e collaboratori esterni, invece, si deve rilevare che il 25% del totale è stato liquidato dalla Sanità, seguita dall'Università con il 13,4%.

Prendendo in considerazione il valore dei compensi liquidati dalle amministrazioni, si conferma anche per l'anno 2009 che la maggioranza degli incarichi liquidati a dipendenti (53,1%) rientrano nella classe di importi più bassa, fino a 500 euro; mentre il maggior numero di incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni (40,8%) rientrano nella classe di importo compresa tra 501 e 2.500 euro (Figura 20).

Esaminando, poi, gli incarichi liquidati con importi superiori ai 10.000 euro, si può notare che il 4,9% degli stessi sono liquidati a consulenti e collaboratori esterni, mentre solo lo 0,9% ai dipendenti. Medesima osservazione deve farsi relativamente agli incarichi di importo superiore ai 15.000 euro che hanno riguardato il 6,8% dei consulenti e collaboratori esterni e lo 0,9% dei dipendenti.


Ciò a conferma del fatto che gli incarichi con importi elevati sono più frequentemente destinati a personale esterno.

Prospetto 8 Compensi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale dell'amministrazione – Anno 2009 (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Incarichi conferiti a Dipendenti		Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni	
	Valori assoluti	Valori percentuali	Valori assoluti	Valori percentuali
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	39.903.667	11,2%	58.496.225	4,0%
Ricerca	3.980.967	1,1%	33.033.911	2,3%
Regioni, autonomie locali	75.245.107	21,1%	671.606.624	46,1%
Scuola	77.674.643	21,7%	103.297.905	7,1%
Sanità	68.003.711	19,0%	364.902.997	25,0%
Università	83.770.413	23,4%	195.691.815	13,4%
Altri Enti	8.730.655	2,4%	30.482.727	2,1%
Totale	357.309.164	100,0	1.457.512.204	100,0

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

Figura 20 Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per classe di importo in Euro – Anno 2009 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

Prospetto 9 Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per classe di importo e per tipologia istituzionale dell'amministrazione – Anno 2009 (valori percentuali)

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	Classi di importo (in Euro)						N.incarichi liquidati
	Fino a 500	Da 501 a 2.500	Da 2.501 a 5.000	Da 5.001 a 10.000	Da 10.001 a 15.000	Oltre 15.000	
DIPENDENTI							
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	70,0%	24,5%	2,4%	1,6%	0,7%	0,8%	43.175
Ricerca	1,4%	1,5%	0,6%	0,2%	0,1%	0,1%	1.665
Regioni, autonomie locali	51,4%	31,6%	9,3%	4,7%	1,6%	1,5%	43.218
Scuola	87,2%	76,0%	9,3%	2,3%	0,5%	0,5%	75.891
Sanità	82,1%	47,9%	8,1%	3,4%	1,0%	0,9%	61.881
Università	33,7%	35,6%	11,9%	5,2%	1,5%	1,5%	38.592
Altri Enti	3,2%	2,8%	0,6%	0,4%	0,1%	0,3%	3.215
Totale	53,1%	35,5%	6,8%	2,9%	0,9%	0,9%	267.637
CONSULENTI							
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	15,1%	21,8%	13,0%	14,6%	9,4%	26,1%	5.079
Ricerca	7,3%	24,1%	16,5%	17,4%	12,4%	22,3%	3.527
Regioni, autonomie locali	14,4%	28,7%	16,7%	15,8%	8,2%	16,2%	73.411
Scuola	28,7%	52,3%	12,3%	4,7%	1,2%	0,9%	54.979
Sanità	10,4%	17,8%	10,8%	13,5%	11,3%	36,2%	23.306
Università	20,3%	38,4%	18,8%	12,1%	4,8%	5,5%	47.016
Altri Enti	21,2%	32,3%	13,1%	13,2%	6,7%	13,5%	4.123
Totale	19,0%	35,6%	15,2%	11,8%	6,0%	12,3%	211.441

Fonte: Banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (18 ottobre 2010)

Il dettaglio offerto dalla distinzione per tipologie istituzionali (Prospetto 9) mostra che le amministrazioni incluse nella Scuola sono quelle che registrano la quota più elevata di incarichi liquidati a dipendenti con importi fino a 500 euro (l'87,2% di tutti gli incarichi affidati a dipendenti nel 2009), seguiti dalla Sanità (82,1%), dai Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (70,0%), dalle Regioni ed autonomie locali (51,4%) e dalle Università (33,7%).

Al contrario, gli incarichi liquidati a dipendenti con somme fino a 500 euro da parte delle istituzioni che operano nella Ricerca e negli Altri Enti rappresentano, rispettivamente, solo l'1,4% e il 3,2% di tutti gli incarichi liquidati dalle stesse.

Per quanto riguarda la liquidazione di incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni che, come si è già detto, rientrano più frequentemente nelle classi di importi più elevati, si osserva che le tipologie istituzionali che presentano incarichi liquidati rientranti nella classe fino a 500 euro sono le istituzioni della Scuola con il 28,7% del totale degli incarichi, seguite dalle istituzioni della tipologia Altri Enti con il 21,2% e dalle Università con il 20,3%.

Di contro, si distingue la Ricerca con solo il 7,3% degli incarichi rientranti in questa classe d'importo.

Il maggior numero di incarichi appartenenti alla classe di importo oltre 15.000 euro, invece, sono liquidati dalla Sanità (36,2%), seguita dalle istituzioni dei Ministeri, Presidenza del consiglio

dei ministri e Agenzie fiscali con il 26,1%, dalla Ricerca con il 22,3% e dalle Regioni ed autonomie locali con 16,2%.

PAGINA BIANCA

APPENDICE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

PAGINA BIANCA

DIPENDENTI 2008

PAGINA BIANCA

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni per il 2008 relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno effettuato la comunicazione telematica		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi		Amministrazioni con comunicazioni in formato non telematico	
	numero	numero	numero	numero	numero	numero	numero	numero
AGENZIE FISCALI	25	25	25	0	0	0	0	0
AZIENDE AUTONOME	29	29	28	1	1	0	0	0
ENTI DI VIGILANZA	3	3	3	0	0	0	0	0
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5	5	5	0	0	0	0	0
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	322	322	81	241	1	1	1	1
FORZE ARMATE	4	4	4	0	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA	250	250	152	98	0	0	0	0
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	55	55	54	1	1	0	0	0
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	44	44	42	2	2	0	0	0
MAGISTRATURA	4	4	4	0	0	0	0	0
MINISTERI	583	583	488	95	2	2	2	2
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	3	3	3	0	0	0	0	0
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	5.387	5.387	4.188	1.199	3	3	3	3
Regioni	27	27	26	1	1	1	1	1
Province	135	135	125	10	10	0	0	0
Comuni ed Unioni di Comuni	4.542	4.542	3.465	1.077	2	2	2	2
Altri	683	683	572	111	0	0	0	0
SCUOLA	4.168	4.168	3.876	292	1	1	1	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	325	325	322	3	3	1	1	1
UNIVERSITA'	215	215	200	15	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	11.422	11.422	9.475	1.947	8	8	8	8

Tabella 2: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2008

COMPARTO	Differenza di genere														
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	Uomini	Donne	TOTALE	Uomini	Donne	TOTALE	Uomini	Donne	TOTALE	Uomini	Donne	TOTALE	Uomini	Donne	TOTALE
AGENZIE FISCALI	1.199	653	1.852	1.004	568	1.572	2.029	956	2.985	1.716	849	2.565	2.604	1.146	3.750.814,44
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	631	104	735	623	102	725	1.536	134	1.670	1.574	130	1.704	1.518	140	1.659.266,38
ENTI DI VIGILANZA	48	25	73	9	3	12	84	44	128	11	3	14	11.740	700	12.440,89
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	209	58	267	81	16	97	298	87	385	98	22	120	465	6.540	471.851,87
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	512	311	823	450	300	750	1.326	596	1.912	1.133	548	1.681	4.884	1.351	6.236.355,84
FORZE ARMATE	31	1	32	32	1	33	38	1	39	38	1	39	187	300	187.303,44
FORZE DI POLIZIA	706	100	806	604	86	690	1.200	159	1.359	979	133	1.112	3.306	869	4.175.792,48
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	361	173	534	381	153	534	458	205	663	504	184	688	1.768	509	2.278.157,56
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	719	448	1.167	802	450	1.252	1.154	647	1.801	1.292	603	1.895	3.648	1.738	5.387.480,49
MAGISTRATURA	1.103	356	1.459	291	63	354	1.752	497	2.249	340	73	413	1.732	365	2.097.676,02
MINISTERI	4.328	3.873	8.201	4.158	4.095	8.253	11.520	9.171	20.691	14.457	11.617	26.074	19.461	10.261	29.723.505,55
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	50	15	65	78	33	111	66	22	88	112	45	157	619	179	799.310,80
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	15.865	12.060	27.925	15.806	11.920	27.726	28.381	19.742	48.123	28.616	19.538	48.154	60.544	22.941	83.485.954,73
Regioni	1.606	895	2.501	1.404	785	2.189	3.370	2.034	5.404	2.865	1.533	4.398	5.396	1.606	7.002.350,80
Province	2.245	1.487	3.732	2.170	1.375	3.545	4.230	2.738	6.968	3.899	2.614	6.513	8.027	2.315	10.343.286,82
Comuni ed Unioni di comuni	10.865	8.235	19.920	10.892	8.243	19.135	18.409	12.761	31.170	19.511	13.106	32.617	42.111	16.729	58.840.900,48
Altri	1.329	1.443	2.772	1.340	1.517	2.857	2.372	2.209	4.581	2.341	2.285	4.626	5.009	2.289	7.299.416,63
SCUOLA	14.197	25.676	39.873	14.264	24.974	39.238	25.209	41.029	66.238	25.393	40.019	65.412	29.444	34.339	63.783.767,64
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	14.803	12.424	27.227	14.128	12.640	26.768	28.745	20.136	48.881	25.970	20.017	45.987	39.833	19.941	59.774.159,77
UNIVERSITA'	13.276	6.862	20.138	12.179	6.359	18.538	27.402	12.041	39.443	25.609	11.769	37.378	71.312	21.570	92.863.073,05
TOTALE GENERALE	68.038	63.139	131.177	64.890	61.763	126.653	131.198	105.457	236.655	127.842	105.551	233.393	241.342	115.364	356.706.910,95

Tabella 3: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2008

COMPARTO	Distribuzione in base alla qualifica														
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI	263	1.593	1.856	118	1.457	1.575	396	2.589	2.985	162	2.403	2.565	568.093,37	3.182.721,07	3.750.814,44
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	79	663	742	79	655	734	259	1.411	1.670	267	1.437	1.704	373.283,01	1.285.983,37	1.659.266,38
ENTI DI VIGILANZA	14	59	73	1	11	12	24	104	128	2	12	14	3.474,65	8.986,24	12.440,89
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	8	259	267	6	91	97	11	374	385	8	112	120	94.801,05	377.050,82	471.851,87
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	90	736	826	76	677	753	161	1.751	1.912	129	1.552	1.681	456.300,08	5.780.055,76	6.236.355,84
FORZE ARMATE	13	19	32	12	21	33	16	23	39	15	24	39	149.389,90	37.913,54	187.303,44
FORZE DI POLIZIA	148	664	812	143	555	698	198	1.161	1.359	196	916	1.112	412.268,30	3.763.504,18	4.175.792,48
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	8	528	534	8	526	534	8	655	663	9	679	688	78.134,13	2.200.023,43	2.278.157,56
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	177	1.005	1.182	176	1.093	1.269	301	1.500	1.801	290	1.605	1.895	740.015,56	4.647.484,93	5.387.480,49
MAGISTRATURA	1.251	208	1.459	294	60	354	1.893	356	2.249	348	65	413	1.492.376,93	605.299,09	2.097.676,02
MINISTERI	1.142	7.092	8.234	1.072	7.220	8.292	1.971	18.720	20.691	1.860	24.214	26.074	9.642.445,32	20.081.060,23	29.723.505,55
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	33	33	66	56	56	112	46	42	88	76	81	157	617.180,56	182.130,24	799.310,80
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	3.447	24.590	28.037	3.205	24.690	27.895	6.423	41.700	48.123	5.903	42.251	48.154	20.163.073,49	63.322.881,24	83.485.954,73
SCUOLA	1.257	38.783	40.040	1.258	38.136	39.394	2.786	63.452	66.238	2.821	62.591	65.412	3.373.702,32	60.410.065,32	63.783.767,64
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	14.038	13.605	27.643	13.227	13.951	27.178	26.191	22.690	48.881	23.229	22.758	45.987	38.290.845,77	21.483.314,00	59.774.159,77
UNIVERSITA'	1.337	19.069	20.406	1.146	17.616	18.762	2.126	37.317	39.443	1.536	35.842	37.378	6.659.032,86	86.224.040,19	92.883.073,05
TOTALE GENERALE	23.305	108.904	132.209	20.877	106.815	127.692	42.810	193.845	236.655	36.851	196.542	233.393	83.114.437,30	273.592.473,65	356.706.910,95

Tabella 4: i dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2008

REGIONE	Distribuzione in base alla regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente e alla qualifica															
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati				Compensi liquidati			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	
ABRUZZO	438	1.197	1.635	476	1.305	1.781	1.773	2.446	673	772	1.920	1.964.897,82	3.462.626,98	5.427.524,80		
BASILICATA	347	907	1.254	343	1.036	1.379	1.601	2.235	609	609	1.850	1.094.538,20	2.461.151,36	3.555.689,56		
CALABRIA	213	3.975	4.188	209	4.043	4.252	8.096	8.518	424	424	9.249	603.586,68	12.640.561,23	13.244.147,91		
CAMPANIA	1.042	10.408	11.450	901	8.403	9.304	19.625	21.612	1.638	1.638	15.515	4.036.309,69	19.319.250,84	23.355.560,53		
EMILIA ROMAGNA	1.990	9.098	11.088	1.921	8.352	10.273	15.086	18.951	3.641	3.641	13.677	5.516.739,54	16.634.558,89	22.151.298,43		
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.173	3.974	5.147	1.089	4.354	5.443	6.903	9.058	1.863	1.863	7.556	3.966.521,54	9.434.983,86	13.401.505,40		
LAZIO	3.704	10.265	13.969	2.372	10.802	13.174	20.812	26.468	3.943	3.943	25.929	15.890.134,89	42.022.954,95	57.903.089,84		
LIGURIA	787	2.819	3.606	887	2.918	3.805	4.302	5.614	1.445	1.445	4.666	2.127.268,07	5.769.090,77	7.896.358,84		
LOMBARDIA	3.096	13.634	16.730	2.883	13.734	16.617	22.300	28.301	5.585	5.585	23.724	12.457.189,17	38.166.968,20	50.624.157,37		
MARCHE	443	3.056	3.499	409	3.198	3.607	5.026	5.807	781	655	5.698	1.266.031,80	7.097.746,16	8.363.777,96		
MOLISE	138	692	830	151	536	687	1.407	1.590	202	202	979	668.918,95	1.801.838,89	2.470.757,84		
PIEMONTE	1.892	8.658	10.550	2.048	9.040	11.088	16.129	19.403	3.396	3.396	16.721	5.764.936,59	24.514.057,09	30.278.993,68		
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	84	240	324	107	256	363	319	431	154	154	352	266.480,32	475.957,96	742.438,28		
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	403	2.059	2.462	301	1.998	2.299	3.851	4.645	531	531	3.659	1.056.362,13	6.661.119,40	7.719.481,53		
PUGLIA	810	6.354	7.164	576	5.811	6.387	11.097	12.787	1.125	1.125	10.098	3.109.357,20	13.401.969,79	16.511.326,99		
SARDEGNA	653	3.885	4.538	691	3.574	4.265	6.438	7.512	946	946	5.741	2.096.776,85	5.838.124,97	7.934.901,82		
SICILIA	828	8.134	8.962	824	7.835	8.659	14.798	16.554	1.747	1.747	14.537	5.106.684,55	16.991.743,01	22.098.407,56		
TOSCANA	2.069	7.366	9.435	1.527	7.521	9.048	14.938	18.966	2.680	2.680	15.363	5.052.986,33	18.385.021,00	23.438.007,33		
UMBRIA	504	1.850	2.354	510	1.611	2.121	4.041	5.038	924	924	3.310	2.246.841,50	3.987.418,23	6.234.259,73		
VALLE D'AOSTA	48	156	204	56	152	208	242	330	95	249	344	152.047,93	563.742,82	715.790,75		
VENETO	2.503	9.788	12.271	2.582	10.105	12.687	15.861	20.489	4.476	4.476	15.745	8.677.847,55	23.981.587,25	32.659.434,80		
TOTALE GENERALE	23.165,00	108.495,00	131.660,00	20.863,00	106.584,00	127.447,00	193.845,00	236.655,00	36.951,00	36.951,00	196.542,00	83.114.437,30	273.592.473,65	356.706.910,95		

Tabella 5 - I dipendenti pubblici e gli incarichi conferiti nell'anno 2008

Distribuzione per tipologia del soggetto conferente e distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI CONFERITI A DIPENDENTI PUBBLICI														
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA				DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI	28	318	346	310	1.424	1.734	338	1.742	2.080	58	847	905	396	2.589	2.985
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	19	19	102	512	614	102	531	633	157	880	1.037	259	1.411	1.670
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	22	77	99	22	77	99	2	27	29	24	104	128
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	1	121	122	9	155	164	10	276	286	1	98	99	11	374	385
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	36	224	260	66	386	452	102	610	712	59	1.141	1.200	161	1.751	1.912
FORZE ARMATE	0	0	0	16	21	37	16	21	37	0	2	2	16	23	39
FORZE DI POLIZIA	4	32	36	120	885	1.005	124	917	1.041	74	244	318	198	1.161	1.359
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	6	166	172	2	354	356	8	520	528	0	135	135	8	655	663
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	49	173	222	178	870	1.048	227	1.043	1.270	74	457	531	301	1.500	1.801
MAGISTRATURA	487	67	554	1.406	215	1.621	1.893	282	2.175	0	74	74	1.893	356	2.249
MINISTERI	392	1.830	2.222	1.387	8.136	9.523	1.779	9.966	11.745	192	8.754	8.946	1.971	18.720	20.691
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	13	13	34	22	56	34	35	69	12	7	19	46	42	88
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	1.378	16.853	18.231	3.872	16.530	20.402	5.250	33.363	38.613	1.173	8.337	9.510	6.423	41.700	48.123
SCUOLA	516	11.416	11.932	2.178	49.248	51.426	2.694	60.664	63.358	92	2.788	2.880	2.786	63.452	66.238
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.115	8.537	13.652	9.646	6.557	16.203	14.761	15.094	29.855	11.430	7.596	19.026	26.191	22.690	48.881
UNIVERSITA'	342	21.599	21.941	964	9.037	10.001	1.306	30.636	31.942	820	6.681	7.501	2.126	37.317	39.443
TOTALE GENERALE	8.354	61.348	69.702	20.312	94.429	114.741	28.666	155.777	184.443	14.144	38.068	52.212	42.810	193.845	236.655

Tabella 6 - I dipendenti pubblici e gli incarichi liquidati nell'anno 2008
Distribuzione per tipologia del soggetto conferente e distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI LIQUIDATI A DIPENDENTI PUBBLICI																
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA				DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE				
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		
AGENZIE FISCALI	16	301	317	1.294	99	1.294	1.393	115	1.595	1.710	855	47	808	855	162	2.403	2.565
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	16	16	537	114	537	651	114	553	667	1.037	153	864	1.037	267	1.437	1.704
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	9	2	9	11	2	9	11	3	0	3	3	2	12	14
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	1	36	37	63	7	63	70	8	99	107	13	0	13	13	8	112	120
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	33	258	291	344	44	344	388	77	602	679	1.002	52	950	1.002	129	1.552	1.681
FORZE ARMATE	0	0	0	22	15	22	37	15	22	37	2	0	2	2	15	24	39
FORZE DI POLIZIA	5	37	42	638	127	638	765	132	675	807	305	64	241	305	196	916	1.112
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	7	148	155	396	2	396	398	9	544	553	135	0	135	135	9	679	688
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	105	254	359	832	102	832	934	207	1.086	1.293	602	83	519	602	290	1.605	1.895
MAGISTRATURA	44	0	44	43	303	346	346	347	43	390	23	1	22	23	348	65	413
MINISTERI	262	9.310	9.572	6.958	1.422	6.958	8.380	1.684	16.268	17.952	8.122	176	7.946	8.122	1.860	24.214	26.074
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	5	30	35	39	50	89	89	55	69	124	33	21	12	33	76	81	157
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	1.464	18.948	20.412	16.243	3.509	16.243	19.752	4.973	35.191	40.164	7.990	930	7.060	7.990	5.903	42.251	48.154
SCUOLA	428	9.871	10.299	49.695	2.305	49.695	52.000	2.733	59.568	62.299	3.113	88	3.025	3.113	2.821	62.591	65.412
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6.191	9.794	15.985	6.694	8.178	14.872	14.872	14.369	16.468	30.857	15.130	8.860	6.270	15.130	23.229	22.756	45.987
UNIVERSITA'	584	25.578	26.162	6.633	569	7.202	7.202	1.153	32.211	33.364	4.014	383	3.631	4.014	1.536	35.842	37.378
TOTALE GENERALE	9.145	74.581	83.726	16.848	16.848	107.288	107.288	25.993	165.021	191.014	42.379	10.858	31.521	42.379	36.851	196.542	233.393

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella 7 - I dipendenti pubblici e i compensi liquidati nell'anno 2008
Distribuzione per tipologia del soggetto conferente e distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	COMPENSI CORRISPOSTI A DIPENDENTI PUBBLICI																		
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA				DA ALTRE AMMINISTRAZIONI				TOTALI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	
AGENZIE FISCALI	93.468,41	164.028,40	257.496,81		377.448,74	2.075.855,71	2.453.304,45	470.917,15	2.239.914,11	2.710.831,26	97.176,22	942.806,95	1.039.983,18	568.093,37	3.182.721,07	3.750.814,44			
CORPO VIGILI DEL FUOCO																			
MONOPOLI DI STATO	0	29.020,00	29.020,00	213.185,00	443.629,96	656.815,96	213.185,00	473.549,96	686.735,96	160.097,01	812.433,41	972.530,42	373.283,01	1.285.983,37	1.659.269,38				
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	3.474,65	4.866,24	8.340,89	3.474,65	4.866,24	8.340,89	0	4.100,00	4.100,00	3.474,65	8.966,24	12.440,89				
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	274,9	35.766,09	36.040,99	94.526,15	265.275,63	359.801,78	94.501,06	301.041,72	395.542,77	0	76.009,10	76.009,10	94.501,06	377.050,82	471.851,87				
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	23.012,38	117.763,31	140.775,69	168.073,87	1.038.556,69	1.206.630,56	191.086,25	1.156.330,00	1.347.416,25	265.213,83	4.623.725,76	4.888.939,59	456.300,08	5.790.055,76	6.236.355,84				
FORZE ARMATE	0	0	0	149.389,90	38.532,22	187.922,12	149.389,90	38.532,22	187.922,12	0	1.561,32	1.561,32	1.561,32	37.913,54	187.303,44				
FORZE DI POLIZIA	2.259,37	22.377,34	24.636,71	286.252,38	2.816.959,09	3.103.211,47	291.511,75	2.839.336,43	3.130.848,18	120.776,55	924.167,75	1.044.944,30	412.388,90	3.763.394,18	4.175.792,48				
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONI E ARTISTICA E MUSICALE	75.746,00	385.149,57	460.895,57	2.386,13	1.000.754,77	1.003.140,90	76.134,13	1.395.904,34	1.464.038,47	0	814.119,09	814.119,09	78.114,13	2.208.023,43	2.278.157,56				
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	65.994,95	663.898,34	729.893,29	285.111,49	2.085.229,88	2.370.341,37	351.106,44	2.749.116,22	3.100.224,66	388.909,12	1.898.346,71	2.287.255,83	730.015,56	4.447.464,93	5.387.480,49				
MAGISTRATURA	121.941,15	0	121.941,15	1.367.935,76	337.588,74	1.705.524,52	1.469.776,83	337.588,74	1.827.322,67	2.600,00	267.743,35	270.343,35	1.492.176,93	685.299,69	2.097.676,02				
MINISTERI	1.346.660,97	7.638.285,60	9.184.946,57	7.163.282,52	8.445.606,85	15.608.889,37	8.509.943,49	16.281.892,45	24.791.835,84	1.132.501,83	3.799.167,78	4.931.669,61	9.642.445,32	20.081.060,23	29.723.509,55				
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	84.027,14	79.575,78	162.602,92	365.201,23	75.671,46	441.072,69	449.228,37	164.447,24	603.675,61	167.982,19	27.693,00	196.635,19	617.180,56	182.130,24	799.310,80				
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	3.591.981,55	19.583.402,96	23.165.384,51	12.489.344,29	31.013.855,81	43.503.100,10	16.071.225,94	50.597.259,77	66.868.494,61	4.091.847,65	6.696.470,65	7.095.260,53	16.817.470,12	63.322.881,24	83.485.954,73				
SCUOLA	342.516,71	7.229.325,10	7.571.841,81	2.661.373,73	46.494.269,57	49.175.843,30	3.023.892,44	53.223.584,67	56.747.487,11	349.809,88	6.696.470,65	7.095.260,53	3.373.902,32	60.410.065,32	63.783.767,64				
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	13.177.694,05	8.353.264,73	21.530.958,78	11.124.116,23	7.244.440,51	18.368.556,74	24.301.610,29	15.597.705,24	39.899.515,92	13.989.035,49	5.895.608,76	19.874.644,25	38.290.845,77	21.481.314,00	59.774.159,77				
UNIVERSITA'	1.313.222,59	45.179.671,38	46.492.893,96	2.321.548,51	23.610.632,14	25.932.180,65	3.634.771,09	68.796.303,32	72.425.074,61	3.024.261,77	17.433.736,67	20.457.998,44	6.639.032,86	86.224.040,19	92.863.073,05				
TOTALE GENERALE	20.226.792,10	99.679.416,80	109.906.207,60	39.095.553,60	128.989.953,27	168.095.505,87	58.324.255,76	216.669.370,86	275.993.626,63	23.790.181,54	56.923.102,88	80.713.284,32	83.114.437,39	271.592.473,60	356.706.910,95				

Tabella 8 - I dipendenti, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2008

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2008	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2008	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2008	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2008	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2008	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2008
AGENZIE FISCALI	1.168	490	1.659	906	1.890.855,97	1.859.958,47
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	688	125	1.504	200	1.376.359,61	282.905,77
ENTI DI VIGILANZA	10	3	10	4	5.900,00	6.540,89
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	57	50	66	54	150.746,48	321.105,39
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	664	120	1.518	163	6.018.375,74	217.980,10
FORZE ARMATE	30	3	36	3	176.684,93	10.618,51
FORZE DI POLIZIA	559	185	823	289	3.840.057,74	335.734,74
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	467	90	575	113	2.017.760,37	260.397,19
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	815	612	1.105	790	2.915.284,97	2.472.195,52
MAGISTRATURA	244	120	282	131	668.601,22	1.429.074,80
MINISTERI	5.652	3.882	14.282	11.792	12.572.212,76	17.151.292,79
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	53	71	66	91	248.346,85	550.963,95
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	20.208	10.904	31.837	16.317	53.478.196,97	30.007.757,76
SCUOLA	35.178	6.004	56.199	9.213	53.509.700,53	10.274.067,11
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.738	9.468	33.037	12.950	43.614.985,36	16.159.174,41
UNIVERSITA'	13.276	8.365	24.105	13.273	57.457.803,39	35.425.269,66
TOTALE GENERALE	99.807	40.492	167.104	66.289	239.941.872,89	116.765.038,06

Tabella 9: distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	numero incarichi conferiti per dipendente						numero dipendenti incaricati
	1	2	3	4	5	> 5	
AGENZIE FISCALI	1.389	240	116	44	20	43	1.652
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	408	128	67	50	32	52	735
ENTI DI VIGILANZA	40	20	9	1	1	2	73
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	193	48	16	4	5	1	267
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	558	125	38	32	14	56	823
FORZE ARMATE	26	1	3	0	0	0	32
FORZE DI POLIZIA	571	127	42	31	11	24	806
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	455	54	8	12	2	3	534
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	838	175	88	31	18	17	1.167
MAGISTRATURA	939	341	117	44	13	5	1.459
MINISTRI	4.274	1.652	859	464	276	676	8.201
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	46	15	4	0	0	0	65
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	19.018	4.909	1.773	822	458	861	27.841
SCUOLA	27.913	6.546	2.483	1.230	621	1.080	39.873
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.340	4.682	1.782	917	492	1.014	27.227
UNIVERSITA'	12.038	4.004	1.797	873	517	909	20.138
TOTALE GENERALE	87.048	23.065	9.202	4.555	2.480	4.743	131.093

Tabella 10: distribuzione degli incarichi liquidati ai dipendenti pubblici per classe di compenso e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000	
AGENZIE FISCALI	1.065	1.263	123	68	20	26	2.565
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	879	716	67	27	6	9	1.704
ENTI DI VIGILANZA	9	4	1	0	0	0	14
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	47	45	17	4	1	6	120
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	698	530	158	137	54	104	1.681
FORZE ARMATE	21	13	2	2	0	1	39
FORZE DI POLIZIA	406	442	127	54	25	58	1.112
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	180	281	119	58	28	22	688
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	597	729	365	100	43	61	1.895
MAGISTRATURA	56	222	38	33	32	32	413
MINISTERI	17.912	6.242	846	533	253	288	26.074
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	31	69	26	11	7	13	157
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	25.074	14.856	4.432	2.290	796	706	48.154
SCUOLA	33.332	27.480	3.237	977	218	168	65.412
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	24.962	15.950	2.790	1.420	446	419	45.987
UNIVERSITA'	11.585	16.133	5.832	2.467	580	781	37.378
TOTALE GENERALE	116.854	84.975	18.180	8.161	2.509	2.694	233.393

Tabella 11: distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto – Anno 2008

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi	
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000		
AGENZIE FISCALI	484	690	196	143	28	31	1.572	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	182	380	92	51	2	18	725	
ENTI DI VIGILANZA	7	3	2	0	0	0	12	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	35	32	14	9	1	6	97	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	232	243	97	73	34	71	750	
FORZE ARMATE	16	12	2	2	0	1	33	
FORZE DI POLIZIA	185	266	95	56	25	63	690	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	123	185	103	67	26	30	534	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	333	414	219	152	57	77	1.252	
MAGISTRATURA	46	173	44	29	26	36	354	
MINISTERI	2.900	2.580	1.218	911	256	388	8.253	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	18	40	20	12	7	14	111	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	10.046	9.631	3.519	2.479	880	1.079	27.634	
SCUOLA	13.535	19.330	4.160	1.577	346	290	39.238	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.650	10.557	2.700	1.678	561	622	26.768	
UNIVERSITA'	3.956	6.074	3.503	2.795	926	1.284	18.538	
TOTALE GENERALE	42.748	50.610	15.984	10.034	3.175	4.010	126.561	

Tabella 12: distribuzione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto — Anno 2008

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI	1	13	36	59	818	470	767	121	4	1	695	2.965
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	8	1	0	0	1.013	431	36	2	4	175	1.670
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	0	0	124	0	2	0	0	2	128
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	4	2	1	172	139	11	0	0	56	385
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3	25	20	2	11	441	246	774	1	2	387	1.912
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0	3	17	1	0	0	18	39
FORZE DI POLIZIA	2	4	30	3	2	457	132	452	8	1	268	1.359
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1	0	2	1	2	307	25	10	3	1	311	663
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0	1	14	0	1	826	250	213	0	14	482	1.801
MAGISTRATURA	32	0	0	0	2	1.827	270	4	0	0	114	2.249
MINISTRI	623	696	46	112	1.018	2.379	6.571	1.104	238	2	7.902	20.691
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	4	0	0	2	46	11	10	0	0	15	88
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	56	3.000	253	89	264	7.198	15.846	4.850	65	715	15.787	48.123
SCUOLA	58	981	79	19	537	22.063	3.302	1.570	28	85	37.516	66.238
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19	142	73	37	18	24.798	10.464	4.482	23	118	8.707	48.881
UNIVERSITA	24	97	401	30	32	19.026	5.952	4.087	2	40	9.752	39.443
TOTALE GENERALE	819	4.971	959	354	2.708	81.150	44.423	17.727	374	983	82.187	236.655

Tabella 13: gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici nel 2008
distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissioni	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI	39.879,38	46.803,36	294.795,41	225.031,62	1.276.775,32	355.360,18	267.776,90	231.930,00	35.042,00	0,00	977.418,27	3.750.814,44
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0,00	112.727,02	28.294,00	0,00	0,00	814.987,96	236.533,69	143.400,37	0,00	4.107,20	319.215,94	1.859.266,38
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.474,65	12.440,89
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	3.000,00	0,00	4.779,27	18.406,61	0,00	106.653,33	39.657,22	5.491,87	0,00	0,00	291.663,57	471.851,67
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.199,43	8.079,55	209.601,58	9.147,04	12.720,40	488.038,62	331.184,19	4.052.636,99	11.778,00	3.796,58	1.107.973,46	6.236.355,64
FORZE ARMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,85	29.081,11	143,46	0,00	0,00	156.124,02	187.303,44
FORZE DI POLIZIA	3.119,67	1.926,46	34.289,18	2.871,80	1.652,51	475.384,90	353.548,89	488.009,00	15.799,10	14.706,00	2.784.414,87	4.175.792,48
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE E ARTISTICA E MUSICALE	777,92	0,00	1.980,00	5.212,00	3.600,00	1.095.324,40	7.726,19	143.446,57	10.267,00	6.500,00	1.003.323,48	2.278.157,56
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	18.162,51	198.908,15	5.580,35	13.614,23	1.854.667,71	283.295,09	775.176,17	0,00	18.869,00	2.219.207,28	5.387.480,49
MAGISTRATURA	267.362,89	0,00	0,00	347,68	251.790,87	572.137,55	118.062,91	278.557,35	0,00	0,00	609.416,77	2.097.676,02
MINISTERI	410.050,31	2.988.646,23	325.161,17	1.093.311,56	6.081.364,60	1.871.489,97	4.391.872,71	1.660.770,96	209.165,01	8.089,47	10.683.583,56	29.723.505,55
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	21.718,60	63.013,23	0,00	22.400,37	111.032,65	84.385,61	32.194,56	0,00	0,00	464.565,78	799.310,80
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	171.538,48	8.045.052,92	2.374.083,97	550.076,26	1.763.804,96	6.182.581,33	8.142.129,79	16.564.553,08	186.472,56	842.811,48	38.662.849,90	83.485.954,73
SCUOLA	32.217,36	1.085.287,27	610.210,61	126.152,05	1.006.450,20	27.318.959,38	1.307.605,49	3.202.698,99	77.888,62	97.187,03	28.919.130,64	63.783.767,64
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	33.092,00	327.850,47	805.965,73	86.875,64	43.045,29	17.026.670,52	11.222.451,59	11.472.319,49	19.628,33	176.912,06	18.559.348,65	59.774.159,77
UNIVERSITA'	56.533,71	882.033,83	2.773.056,40	265.789,46	109.563,96	45.878.854,40	3.934.845,61	10.955.160,23	6.105,00	203.805,13	27.817.325,10	92.883.073,05
TOTALE GENERALE	1.018.771,15	13.538.268,22	7.724.108,70	2.388.902,09	10.586.782,71	104.163.263,99	30.750.159,39	50.008.689,09	572.145,62	1.376.783,95	134.579.036,04	356.706.910,95

PAGINA BIANCA

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2008

PAGINA BIANCA

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni per il 2008 relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni telematiche		Amministrazioni che hanno comunicato incarichi		Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni in modalità non telematica	
	numero		numero		numero	
AGENZIE FISCALI	5		5		0	
AZIENDE AUTONOME	8		8		0	
ENTI DI VIGILANZA	3		3		0	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5		5		0	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	332		330		2	
FORZE DI POLIZIA	15		15		0	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	51		51		0	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	80		80		0	
MAGISTRATURA					0	
MINISTERI	203		201		2	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	16		16		0	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	5.405		5.397		8	
Regioni	57		56		1	
Province	191		190		1	
Comuni ed Unioni di Comuni	4.457		4.452		5	
Altri	700		699		1	
SCUOLA	5.112		5.112		0	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	297		296		1	
UNIVERSITA'	448		448		0	
TOTALE GENERALE	11.980		11.967		13	

Tabella 2: I soggetti esterni e gli incarichi, conferiti e liquidati, nel corso dell'anno 2008

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2008		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2008		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
AGENZIE FISCALI	649		258		758		331		3.391.628,99	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	14		12		20		16		44.669,29	
ENTI DI VIGILANZA	90		59		116		78		1.512.975,00	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	107		74		118		87		955.514,84	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5.016		4.745		7.565		7.278		34.485.254,70	
FORZE DI POLIZIA	473		457		835		859		4.019.500,74	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.432		2.391		3.267		3.249		6.037.098,01	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.492		2.733		3.372		3.739		30.856.407,10	
MAGISTRATURA										
MINISTERI	4.270		3.929		7.587		6.992		41.119.392,08	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	369		568		396		658		10.656.741,86	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	81.444		79.930		123.291		126.859		738.722.626,24	
Regioni	2.820		3.053		4.361		3.936		51.029.132,26	
Province	13.351		15.128		25.858		24.190		152.985.223,74	
Comuni	53.315		50.706		63.814		80.022		446.464.948,71	
Altri	11.958		11.323		15.211		15.688		79.557.219,45	
SCUOLA	53.059		52.182		72.746		71.240		90.777.314,92	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.752		22.910		28.739		33.541		366.248.255,62	
UNIVERSITA'	42.875		50.142		61.046		73.649		220.842.898,44	
TOTALE GENERALE	214.042		220.410		309.856		328.576		1.549.672.277,63	

Tabella 3 - I soggetti esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2008 - Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2008	Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2008	Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO	3.099	3.250	4.093	4.200	20.045.143,34
BASILICATA	1.771	1.979	2.343	2.454	15.299.849,59
CALABRIA	5.786	5.400	7.855	7.092	18.013.676,37
CAMPANIA	11.371	11.232	15.488	15.027	67.839.847,88
EMILIA ROMAGNA	20.899	22.698	31.273	34.798	182.728.281,98
FRIULI VENEZIA GIULIA	6.497	6.792	9.379	10.002	47.788.982,03
LAZIO	17.688	18.384	24.954	26.192	154.386.139,50
LIGURIA	6.198	5.858	9.430	8.823	31.389.552,48
LOMBARDIA	33.308	37.997	52.011	62.017	283.618.707,87
MARCHE	6.084	6.435	8.632	9.556	35.020.952,08
MOISE	1.407	1.291	1.976	1.748	9.984.869,87
PIEMONTE	13.519	14.730	19.740	21.843	119.095.779,76
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	4.901	4.937	9.707	9.888	58.778.981,26
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	5.195	4.845	9.541	8.680	35.794.527,33
PUGLIA	9.340	8.926	12.720	12.209	48.883.236,17
SARDEGNA	7.475	7.916	10.881	11.780	52.438.762,44
SICILIA	10.136	9.323	14.326	13.150	43.698.833,88
TOSCANA	15.922	16.557	22.584	23.514	108.386.819,44
UMBRIA	4.445	4.221	6.266	5.944	32.330.452,24
VALLE D'AOSTA	901	1.030	1.359	1.686	17.171.315,82
VENETO	22.032	23.505	35.298	37.973	166.977.566,50
TOTALE GENERALE	207.974	217.306	309.856	328.576	1.549.672.277,83

Tabella 4: distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000	
AGENZIE FISCALI	42	151	64	35	10	29	331
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	6	5	0	5	0	0	16
ENTI DI VIGILANZA	2	14	8	10	6	38	78
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	3	19	18	15	9	23	87
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.929	2.765	950	729	313	592	7.278
FORZE DI POLIZIA	257	205	105	157	61	54	859
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1239	1.310	401	229	52	18	3249
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	253	745	707	908	529	597	3739
MINISTERI	1626	1.763	1.144	1.297	610	552	6992
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	7	39	94	154	75	289	658
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	21358	44.378	22.639	18.480	8.298	11.706	126859
SCUOLA	24322	39.639	5.496	1.334	233	216	71240
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3298	6.773	4.665	6.516	4.057	8.232	33541
UNIVERSITA'	14323	34.675	13.769	6.888	2.134	1.860	73649
TOTALE GENERALE	68.665	132.481	50.060	36.757	16.407	24.206	328.576

Tabella 5: distribuzione dei soggetti esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale consulenti e collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	oltre 15.000	
	24	110	57	31	12	24	
AGENZIE FISCALI							
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	5	1	1	5	0	0	12
ENTI DI VIGILANZA	1	9	5	7	1	36	59
ENTI EX ART.79 D.LGS. 165/2001	3	19	15	10	6	21	74
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.024	1.631	642	570	257	621	4.745
FORZE DI POLIZIA	78	114	58	59	46	102	457
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	715	972	384	202	78	40	2391
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	143	425	445	564	388	768	2733
MINISTERI	466	849	546	679	476	913	3929
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	6	31	66	120	69	296	568
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	11959	22.528	12.776	12.210	6.649	13.808	79930
SCUOLA	15339	27.951	5.987	2.055	486	364	52182
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2203	3.637	2.351	3.286	2.626	8.807	22910
UNIVERSITA'	8499	19.462	9.923	6.542	2.593	3.123	50142
TOTALE GENERALE	40.465	77.739	33.256	26.340	13.687	28.923	220.410

Tabella 6: tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne - Anno 2008

COMPARTO	Rapporto continuativo	Rapporto occasionale	Totale incarichi conferiti
AGENZIE FISCALI	241	517	758
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	13	7	20
ENTI DI VIGILANZA	77	39	116
ENTI EX ART.70 D.LGS. 195/2001	96	22	118
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5.009	2.556	7.565
FORZE DI POLIZIA	273	562	835
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.437	830	3.267
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.360	2.012	3.372
MINISTERI	3.530	4.057	7.587
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	88	308	396
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	99.695	23.596	123.291
SCUOLA	69.047	3.699	72.746
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	15.961	12.778	28.739
UNIVERSITA'	32.798	28.248	61.046
TOTALE GENERALE	230.625	79.231	309.856

Tabella 8: importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto - Anno 2008

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculsanza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività
AGENZIE FISCALI	0,00	0,00	4.687,09	3.386.941,90
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	44.669,29
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	1.512.975,00
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	955.514,84
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	722.569,38	1.155.553,18	247.221,67	32.359.910,47
FORZE DI POLIZIA	0,00	0,00	0,00	4.019.500,74
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	0,00	0,00	6.037.098,01
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	15.480,20	20.196,60	4.800,00	30.815.930,30
MINISTERI	684.856,62	411.834,72	108.852,15	39.913.846,39
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	36.000,00	588.942,26	3.718,56	10.030.061,04
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	20.568.352,44	69.942.451,64	3.418.902,55	644.792.919,61
SCUOLA	35.047,31	53.628,97	619,75	90.688.018,89
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.185.116,74	4.932.046,75	638.657,67	358.492.432,46
UNIVERSITA'	1.500.751,15	1.133.081,74	132.279,05	218.076.766,50
TOTALE GENERALE	25.748.176,04	78.237.735,86	4.559.738,49	1.441.126.625,44

Tabella 9 - I consulenti e collaboratori esterni, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2008

COMPARTO	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2008	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2008	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2008	Incarichi conferiti nell'anno 2008	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2008	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2008	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2008
AGENZIE FISCALI	246	23	306	25	25	3.336.952,81	54.676,18
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	12	0	16	0	0	44.669,29	0,00
ENTI DI VIGILANZA	9	55	9	69	69	140.049,72	1.372.925,28
ENTI EX ART.70 D.LGS. 195/2001	58	21	66	21	21	695.944,20	259.570,64
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	4.275	698	6.396	882	882	27.844.370,87	6.640.863,83
FORZE DI POLIZIA	407	75	710	149	149	3.878.726,64	140.774,10
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.096	430	2.768	481	481	4.833.336,80	1.203.761,21
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.052	990	2.701	1.038	1.038	24.150.425,75	6.705.981,35
MINISTERI	3.394	653	5.972	1.020	1.020	33.354.423,95	7.764.966,13
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	296	307	317	341	341	4.267.927,14	6.390.814,72
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	52.510	38.244	75.573	51.286	51.286	369.819.763,20	368.902.863,04
SCUOLA	47.609	6.955	62.976	8.264	8.264	77.633.096,79	13.144.216,13
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.157	7.961	24.539	9.002	9.002	265.257.006,60	100.991.249,02
UNIVERSITA'	34.922	19.879	49.373	24.276	24.276	139.393.895,12	81.449.003,32
TOTALE GENERALE	166.043	76.291	231.722	96.854	96.854	954.850.589	595.021.689

DIPENDENTI 2009

PAGINA BIANCA

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato incarichi		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi		Amministrazioni con comunicazioni in formato non telematico	
	numero	numero	numero	numero	numero	numero	numero	numero
AGENZIE FISCALI	26	25	1	0	0			
AZIENDE AUTONOME	27	27	0	0	0			
ENTI DI VIGILANZA	3	3	0	0	0			
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	4	4	0	0	0			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	307	47	260	0	0			
FORZE ARMATE	7	7	0	0	0			
FORZE DI POLIZIA	244	135	109	0	0			
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	63	62	1	0	0			
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	44	42	2	0	0			
MAGISTRATURA	2	2	0	0	0			
MINISTERI	527	446	81	0	0			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2	2	0	0	0			
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	5.371	3.963	1.408	7	0			
Regioni	30	29	1	0	0			
Province	123	120	3	1	0			
Comuni ed Unioni di Comuni	4.587	3.296	1.291	4	0			
Altri	631	518	113	2	0			
SCUOLA	4.535	4.140	395	1	0			
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	314	311	3	2	0			
UNIVERSITA'	208	193	15	0	0			
TOTALE GENERALE	22.426	17.335	5.091	24	0			

Tabella 2: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2009

COMPARTO	Differenza di genere															
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati			
	Uomini	Donne	TOTALE		Uomini	Donne	TOTALE		Uomini	Donne	TOTALE		Uomini	Donne	TOTALE	
AGENZIE FISCALI	1.469	881	2.350	1.592	522	1.323	4.426	2.045	714	2.759		2.251.086,01	720.269,42	2.971.355,43		
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	686	177	863	840	165	252	1.666	1.418	246	1.664		1.651.672,47	285.859,08	1.917.531,55		
ENTI DI VIGILANZA	43	30	73	47	16	46	104	35	16	51		48.798,32	14.511,91	63.310,23		
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	158	40	198	184	38	55	286	178	50	228		641.209,88	41.826,46	683.036,34		
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	432	202	634	544	175	410	1.646	959	313	1.272		4.843.798,38	1.222.978,61	6.066.776,99		
FORZE ARMATE	43	3	46	39	2	3	52	41	2	43		86.888,47	209,50	87.097,97		
FORZE DI POLIZIA	773	112	885	788	94	226	1.591	1.127	205	1.332		3.507.126,56	1.353.847,73	4.860.974,29		
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	586	251	837	712	208	367	1.290	866	351	1.217		2.219.013,11	643.270,62	2.862.283,73		
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	617	441	1.058	1.106	430	646	1.603	1.014	651	1.665		2.616.403,20	1.364.564,17	3.980.967,37		
MAGISTRATURA	760	244	1.004	206	52	333	1.480	171	58	229		457.154,08	88.897,46	556.051,54		
MINISTERI	4.136	3.849	7.985	7.318	3.561	16.558	41.704	23.458	15.217	38.675		21.758.202,94	9.158.296,85	30.916.499,79		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	33	20	53	89	29	28	79	95	42	137		408.755,87	102.931,62	511.687,49		
REGIONI AUTONOMIE LOCALI	15.171	11.547	26.718	25.667	11.167	18.728	46.050	25.412	17.806	43.218		54.147.940,18	21.087.167,28	75.245.107,46		
Regioni	1.694	1.087	2.781	2.407	974	2.218	5.970	2.876	1.701	4.577		6.000.841,19	1.895.066,54	7.895.907,73		
Province	2.253	1.356	3.609	3.285	1.274	2.381	6.519	3.562	2.270	5.832		7.324.774,55	2.216.146,48	9.540.921,03		
Comuni ed Unioni di Comuni	9.990	7.677	17.667	17.283	7.476	11.913	29.160	16.737	11.632	28.369		35.730.141,82	14.904.308,83	50.634.450,65		
Altri	1.234	1.427	2.661	2.692	1.443	2.216	4.401	2.237	2.203	4.440		5.092.182,62	2.081.645,43	7.173.828,05		
SCUOLA	15.342	29.922	45.264	45.847	30.026	46.236	71.862	27.091	47.583	74.674		33.696.134,41	41.116.224,95	74.812.359,36		
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	15.634	13.663	29.297	28.919	13.937	25.002	60.509	35.049	26.892	61.881		46.761.456,84	21.242.254,56	68.003.711,40		
UNIVERSITA'	12.433	6.574	19.007	18.465	6.544	13.099	40.261	25.238	13.354	38.592		63.299.723,33	20.470.689,76	83.770.413,09		
TOTALE GENERALE	98.658	91.950	189.708	183.697	89.300	160.768	366.709	195.021	159.052	354.073		346.701.244,41	161.098.134,54	507.799.378,95		

Tabella 3: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2009

COMPARTO	Distribuzione in base alla qualifica														
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI	254	2.114	2.368	171	1.435	1.606	458	3.968	4.426	247	2.512	2.759	596.966,94	2.374.388,49	2.971.355,43
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	81	787	868	86	758	844	204	1.462	1.666	204	1.460	1.664	323.716,14	1.593.615,41	1.917.331,55
ENTI DI VIGILANZA	11	63	74	7	40	47	17	87	104	9	42	51	10.138,71	53.171,52	63.310,23
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	6	192	198	7	177	184	7	279	286	12	216	228	53.953,52	629.082,82	683.036,34
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	104	531	635	77	468	545	176	1.470	1.646	117	1.155	1.272	732.442,88	5.334.334,11	6.066.776,99
FORZE ARMATE	11	35	46	8	31	39	12	40	52	9	34	43	5.684,20	81.413,77	87.097,97
FORZE DI POLIZIA	155	731	886	142	650	792	217	1.374	1.591	206	1.126	1.332	430.006,80	4.430.967,49	4.860.974,29
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	9	830	839	8	705	713	9	1.281	1.290	6	1.209	1.217	46.312,05	2.815.971,68	2.862.283,73
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	154	916	1.070	109	1.008	1.117	266	1.337	1.603	189	1.476	1.665	473.136,50	3.507.830,87	3.980.967,37
MAGISTRATURA	957	47	1.004	203	3	206	1.405	75	1.480	226	3	229	551.201,35	4.850,19	556.051,54
MINISTERI	892	7.136	8.028	863	6.508	7.371	1.496	40.208	41.704	1.470	37.205	38.675	9.291.467,24	21.625.032,55	30.916.469,79
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	30	23	53	51	38	89	50	29	79	86	51	137	445.074,55	66.612,94	511.687,49
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	3.115	23.699	26.814	2.909	22.861	25.790	5.959	40.091	46.050	5.341	37.877	43.218	19.155.170,01	56.089.937,45	75.245.107,46
SCUOLA	1.423	44.005	45.428	1.464	44.556	46.020	2.731	69.131	71.862	2.908	71.766	74.674	3.439.393,91	71.372.995,45	74.812.359,36
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	14.780	14.927	29.707	13.912	15.443	29.355	32.767	27.742	60.509	32.455	29.426	61.881	44.739.791,92	23.264.919,46	68.005.711,40
UNIVERSITA'	1.097	18.142	19.239	1.119	17.585	18.704	1.782	38.479	40.261	1.569	37.003	38.592	5.325.300,64	78.441.112,45	83.770.413,09
TOTALE GENERALE	23.079	114.178	137.257	21.136	112.286	133.422	47.556	227.053	274.609	45.076	222.561	267.637	85.622.727,36	271.686.436,67	357.309.164,03

Tabella 4: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti
Distribuzione in base alla regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente e alla qualifica

REGIONE	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
	ABRUZZO	404	1.359	1.763	584	1.595	2.179	606	2.023	2.629	834	2.319	3.153	2.302.500,28	4.103.543,05
BASILICATA	328	975	1.303	320	835	1.155	521	1.495	2.016	530	1.277	1.807	795.899,43	1.770.702,94	2.566.602,37
CALABRIA	216	4.853	5.069	212	4.836	5.048	370	9.765	10.135	394	10.357	10.751	787.412,53	11.599.437,07	12.386.849,60
CAMPANIA	969	11.083	12.052	853	10.431	11.284	1.823	20.755	22.578	1.468	19.790	21.258	4.403.474,47	22.234.874,52	26.638.348,99
EMILIA ROMAGNA	2.037	9.743	11.780	1.936	9.198	11.134	3.993	16.270	20.263	3.638	14.963	16.601	5.329.347,32	17.507.210,08	22.836.557,40
FRIULI VENEZIA GIULIA	972	4.418	5.390	920	4.532	5.452	1.854	7.757	9.611	1.608	8.026	9.634	3.643.559,15	8.709.931,18	12.353.490,33
LAZIO	3.227	11.328	14.555	2.198	10.398	12.596	5.644	43.010	49.654	3.647	38.214	41.861	14.486.508,52	43.817.402,02	58.303.910,54
LIGURIA	931	2.938	3.869	951	2.903	3.854	1.787	4.364	6.151	1.629	4.320	5.949	2.019.660,17	5.648.077,02	7.667.737,19
LOMBARDIA	3.222	12.616	16.038	2.377	13.201	16.176	10.265	22.637	32.903	12.974	25.004	37.978	18.379.564,26	31.297.120,43	49.676.684,69
MARCHE	470	3.104	3.574	394	3.403	3.797	892	5.208	6.100	669	6.094	6.763	1.398.453,63	8.171.066,72	9.569.520,35
MOLISE	187	604	791	217	646	863	248	1.061	1.309	282	1.120	1.402	983.983,03	1.672.790,79	2.656.773,82
PIEMONTE	1.954	8.077	10.031	2.053	8.487	10.550	3.412	12.765	16.177	3.394	13.245	16.639	4.929.055,71	21.883.103,23	26.812.156,94
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	91	329	420	111	328	439	117	475	592	161	479	640	189.583,37	586.557,80	776.121,17
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	514	2.540	3.054	451	2.585	3.016	1.049	4.886	5.935	832	4.918	5.750	1.357.115,70	8.455.497,55	9.812.613,25
PUGLIA	725	7.075	7.800	631	6.687	7.318	1.510	11.781	13.271	1.129	11.033	12.162	3.013.705,92	13.620.094,70	16.633.800,62
SARDEGNA	642	3.904	4.546	696	3.908	4.606	1.211	6.862	8.073	1.150	6.804	7.954	1.708.839,07	6.313.247,62	8.022.086,69
SICILIA	847	9.885	10.733	801	9.742	10.543	1.668	17.769	19.457	1.641	17.891	19.532	3.756.798,13	19.147.755,91	22.904.554,04
TOSCANA	2.291	7.418	9.709	1.725	7.175	8.900	4.182	14.450	16.632	2.948	14.152	17.100	5.361.007,37	15.805.566,32	21.166.573,69
UMBRIA	389	1.407	1.796	460	1.301	1.761	626	3.236	4.062	959	2.865	3.844	2.219.066,37	2.864.843,62	5.103.909,99
VALLE D'AOSTA	59	155	214	69	149	218	116	243	359	126	222	346	149.972,98	642.735,45	792.708,43
VENETO	2.597	9.972	12.569	2.582	10.069	12.651	5.441	20.281	25.702	5.063	19.448	24.511	8.397.239,95	25.814.678,65	34.212.118,60
TOTALE GENERALE	23.072	113.384	137.056	21.143	112.399	133.542	47.556	227.053	274.809	45.076	222.561	267.637	85.622.727,36	271.666.436,67	357.309.164,03

Tabella 5 - Distribuzione degli incarichi conferiti per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI CONFERITI A DIPENDENTI PUBBLICI												TOTALE		
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA				DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI	25	539	564	294	2.358	2.652	319	2.897	32.216	139	1.071	1.210	458	3.968	4.428
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	69	69	98	599	697	98	668	766	106	794	900	204	1.462	1.666
ENTI DI VIGILANZA	0	2	2	15	56	71	15	58	73	2	29	31	17	87	104
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	2	4	6	3	172	175	5	176	181	2	103	105	7	279	286
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	63	128	191	54	264	318	117	392	509	59	1.078	1.137	176	1.470	1.646
FORZE ARMATE	0	1	1	12	31	43	12	32	44	0	8	8	12	40	52
FORZE DI POLIZIA	17	73	90	142	871	1.013	159	944	1.103	58	490	488	217	1.374	1.591
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	7	607	614	1	488	489	8	1.095	1.103	1	186	187	9	1.281	1.290
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	21	221	242	162	843	1.005	163	1.064	1.247	83	273	356	266	1.337	1.603
MAGISTRATURA	420	9	429	985	49	1.034	1.405	58	1.463	0	17	17	1.405	75	1.480
MINISTERI	140	22.412	22.552	1.155	7.213	8.368	1.295	29.625	30.920	201	10.583	10.784	1.496	40.208	41.704
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0	0	39	19	58	39	19	58	11	10	21	50	29	79
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	1.310	16.343	17.653	3.458	15.477	18.935	4.768	31.820	36.588	1.191	8.271	9.462	5.959	40.091	46.050
SCUOLA	439	10.961	11.400	2.212	55.043	57.255	2.651	66.004	68.655	80	3.127	3.207	2.731	69.131	71.862
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.890	9.108	14.998	10.854	7.431	18.285	16.744	16.539	33.283	16.023	11.203	27.226	32.767	27.742	60.509
UNIVERSITA'	266	22.852	23.118	865	8.661	9.526	1.131	31.513	32.644	651	5.966	7.617	1.782	38.479	40.261
TOTALE GENERALE	8.600	83.329	91.929	20.349	99.575	119.924	28.949	182.904	211.853	18.607	44.149	62.756	47.556	227.053	274.609

Tabella 6 - Distribuzione degli incarichi liquidati per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI LIQUIDATI A DIPENDENTI PUBBLICI														
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA			DA ALTRE AMMINISTRAZIONI			TOTALI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			DA SOGGETTI PRIVATI			TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI	5	478	483	175	1.317	1.492	180	1.795	1.975	67	717	784	247	2.512	2.759
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	43	43	96	598	694	96	641	737	108	819	927	204	1.460	1.664
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	8	21	29	8	21	29	1	21	22	9	42	51
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	1	98	99	7	78	85	8	176	184	4	40	44	12	216	228
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	24	71	95	43	219	262	67	290	357	50	865	915	117	1.155	1.272
FORZE ARMATE	0	1	1	9	27	36	9	28	37	0	6	6	9	34	43
FORZE DI POLIZIA	18	72	90	136	624	760	154	696	850	52	430	482	206	1.126	1.332
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	7	566	573	1	470	471	8	1.036	1.044	0	173	173	8	1.209	1.217
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	36	278	314	106	980	1.086	142	1.258	1.400	47	218	265	189	1.476	1.665
MAGISTRATURA	47	0	47	179	3	182	226	3	229	0	0	0	226	3	229
MINISTERI	158	20.683	20.841	1.136	6.620	7.756	1.294	27.303	28.597	176	9.902	10.078	1.470	37.205	38.675
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0	0	56	39	95	56	39	95	30	12	42	86	51	137
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	1.262	15.590	16.852	3.210	15.308	18.518	4.472	30.898	35.370	869	6.979	7.848	5.341	37.877	43.218
SCUOLA	457	11.449	11.906	2.368	57.022	59.390	2.825	68.471	71.296	83	3.295	3.378	2.908	71.766	74.674
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	7.129	11.714	18.843	10.186	7.723	17.909	17.315	19.437	36.752	15.140	9.989	25.129	32.455	29.426	61.881
UNIVERSITA'	683	27.439	28.122	557	5.670	6.227	1.240	33.109	34.349	349	3.894	4.243	1.589	37.003	38.592
TOTALE GENERALE	9.827	88.482	98.309	18.273	96.719	114.992	28.100	185.201	213.301	16.976	37.360	54.336	45.076	222.561	267.637

Tabella 7 - Distribuzione dei compensi corrisposti per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	COMPENSI CORRISPOSTI A DIPENDENTI PUBBLICI										DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE				
	DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA					DA ALTRE AMMINISTRAZIONI					TOTALI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					DA SOGGETTI PRIVATI		TOTALE	
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	
AGENZIE FISCALI	36.700,04	175.316,12	212.016,16	454.565,54	1.389.069,77	1.823.572,01	491.205,28	1.544.362,96	2.035.588,17	105.761,66	800.005,60	905.767,26	596.965,94	2.374.398,49	2.971.355,43				
CORPO VIGILI DEL FUOCO E SOGGERITORI DI STATO	0,00	40.482,01	40.482,01	183.909,46	657.398,73	851.306,19	193.900,46	697.660,74	891.790,20	129.806,69	895.934,67	1.025.741,35	223.715,14	1.503.815,41	1.917.531,55				
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	7.298,20	9.526,20	16.824,40	7.298,20	9.526,20	16.824,40	2.640,51	43.445,32	46.085,83	10.138,71	53.171,52	63.310,23				
ENTEX ART.70 D.LGS. 165/2001	10.000,00	100.443,81	110.443,81	9.603,17	102.344,84	111.948,01	19.804,17	202.608,65	222.431,82	24.350,35	425.354,17	469.604,52	53.953,52	629.092,62	693.096,34				
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	7.546,23	75.153,64	82.740,07	243.540,25	761.653,33	1.005.193,58	251.126,49	636.807,17	1.067.933,65	481.216,40	4.487.525,94	4.978.843,34	732.442,88	5.334.334,11	6.066.776,99				
FORZE ARMATE	0,00	6.795,21	6.795,21	5.864,20	261.769,96	267.634,16	5.864,20	33.514,72	39.198,97	0,00	47.869,00	47.869,00	8.483,27	87.997,97	87.997,97				
FORZE DI POLIZIA	5.034,27	16.700,99	21.735,26	273.789,44	2.184.965,10	2.558.754,54	381.723,71	2.201.603,96	2.583.326,70	48.333,09	2.229.361,50	2.277.694,59	430.006,00	4.430.967,49	4.860.974,29				
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	46.062,05	717.782,25	763.844,30	250,00	1.356.340,90	1.356.590,90	46.312,05	2.276.123,15	2.122.435,20	0,00	739.848,53	739.848,53	46.312,05	2.818.971,68	2.862.283,73				
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	33.166,87	170.481,64	203.648,51	238.577,27	2.448.490,91	2.707.038,48	291.746,44	2.618.942,85	2.910.692,29	181.390,06	868.888,02	1.070.278,08	473.136,50	3.907.930,87	3.980.967,37				
MAGISTRATURA	353.045,64	0,00	353.045,64	198.155,41	4.890,19	203.005,60	553.201,36	4.850,19	556.951,54	0,00	0,00	0,00	551.201,35	4.890,19	556.091,54				
MINISTERI	1.051.961,89	9.362.075,95	10.434.037,84	6.803.879,96	8.244.235,77	15.048.115,73	7.855.841,85	17.626.311,72	25.482.153,57	1.435.025,39	3.990.720,83	5.434.346,22	9.291.467,24	21.625.032,55	30.316.499,79				
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	0,00	0,00	286.170,32	45.692,43	331.862,75	286.170,32	45.692,43	331.862,75	185.964,23	20.950,51	179.864,74	448.074,55	66.612,04	511.697,49				
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	3.077.884,37	16.120.798,82	19.178.363,19	12.337.782,00	27.747.003,92	40.084.845,92	15.395.365,37	43.867.862,74	59.263.225,11	3.719.803,64	12.222.074,71	15.981.878,35	16.155.170,01	56.089.937,45	75.245.107,46				
SCUOLA	515.181,87	8.798.249,86	9.311.411,75	2.659.753,56	55.713.265,52	58.372.019,08	3.173.915,43	64.499.516,40	67.673.426,83	265.448,48	6.873.490,05	7.138.938,53	3.439.263,91	71.372.995,45	74.812.359,36				
SERVIZIO NAZIONALE NAZIONALE	12.073.426,51	8.647.838,70	20.721.265,21	11.506.554,85	8.004.600,24	19.511.245,19	23.579.081,46	16.632.529,94	40.232.511,40	21.150.810,46	6.612.390,54	27.771.200,00	44.738.791,92	23.264.919,48	68.003.711,40				
UNIVERSITA'	793.946,67	42.899.075,76	43.693.022,43	2.141.556,36	18.316.220,99	20.457.784,95	2.935.503,03	61.208.304,35	64.143.807,39	2.390.787,61	17.222.808,10	19.626.605,71	5.329.290,64	76.441.112,45	83.770.413,09				
TOTALE GENERALE	17.464.076,71	87.132.156,18	105.119.734,89	37.462.010,09	126.064.403,00	164.476.500,09	55.666.588,80	214.126.649,18	269.593.237,98	30.156.138,56	57.589.797,49	87.716.905,05	85.622.727,36	271.686.436,67	357.209.164,03				

Tabella 8 - I dipendenti, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2009

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2009	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2009	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2009	Incarichi conferiti prima dell'anno 2009	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2009	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2009
AGENZIE FISCALI	1.479	176	2.451	308	2.314.043,60	657.311,83
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	792	117	1.480	184	1.586.556,48	330.975,07
ENTI DI VIGILANZA	40	8	43	8	53.389,21	9.921,02
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	44	152	52	176	150.117,38	532.918,96
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	500	50	1.217	55	5.957.109,75	109.667,24
FORZE ARMATE	39	0	43	0	87.097,97	0,00
FORZE DI POLIZIA	668	185	1.055	277	4.529.438,48	331.535,81
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	613	180	979	238	2.368.422,08	493.861,65
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	703	569	956	709	2.117.581,23	1.863.386,14
MAGISTRATURA	182	24	204	25	207.489,32	348.562,22
MINISTERI	6.043	2.534	27.821	10.854	17.455.195,32	13.461.304,47
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	44	54	63	74	164.300,16	347.387,33
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	18.583	10.071	29.078	14.140	46.996.937,94	28.248.169,52
SCUOLA	39.884	8.991	61.532	13.142	61.851.673,38	12.960.685,98
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	21.912	11.044	41.970	19.911	45.142.248,28	22.861.463,12
UNIVERSITA'	12.494	8.704	25.551	13.041	53.431.897,25	30.338.515,84
TOTALE GENERALE	104.020	42.859	194.495	73.142	244.413.497,83	112.895.666,20

Tabella 9: distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto

COMPARTO	numero incarichi conferiti per dipendente						numero dipendenti incaricati
	1 incarico	2 incarichi	3 incarichi	4 incarichi	5 incarichi	più di 5 incarichi	
AGENZIE FISCALI	1.646	345	122	86	36	115	2.350
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	549	165	68	33	14	34	863
ENTI DI VIGILANZA	51	17	3	1	0	1	73
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	139	40	11	6	2	0	198
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	420	82	33	26	17	56	634
FORZE ARMATE	42	3	0	1	0	0	46
FORZE DI POLIZIA	653	120	42	23	11	36	885
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	617	114	56	18	10	22	837
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	753	186	64	25	14	16	1.058
MAGISTRATURA	692	209	64	28	4	7	1.004
MINISTERI	3.921	1.439	692	363	268	1.252	7.985
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	36	10	5	2	0	0	53
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	18.234	4.656	1.706	826	432	811	26.665
SCUOLA	32.175	7.458	2.755	1.270	614	992	45.264
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19.369	5.062	1.944	1.016	597	1.309	29.297
UNIVERSITA'	11.138	3.942	1.436	900	570	1.021	19.007
TOTALE GENERALE	90.435	23.898	9.001	4.624	2.589	5.672	136.219

Tabella 10: distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto – Anno 2009

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati	
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000		
AGENZIE FISCALI	1.758	759	125	74	22	21		2.759
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	820	693	98	42	3	8		1.664
ENTI DI VIGILANZA	24	15	11	1	0	0		51
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	113	67	24	11	3	10		228
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	427	424	119	132	55	115		1.272
FORZE ARMATE	24	13	3	2	0	1		43
FORZE DI POLIZIA	516	515	136	68	33	64		1.332
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	353	628	122	66	22	26		1.217
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	623	634	240	102	34	32		1.665
MAGISTRATURA	86	121	7	3	1	11		229
MINISTERI	27.781	9.124	756	527	231	256		38.675
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	39	54	19	13	9	3		137
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	22.212	13.632	4.019	2.047	681	627		43.218
SCUOLA	37.312	32.169	3.913	916	190	174		74.674
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	35.444	20.673	3.492	1.486	417	369		61.881
UNIVERSITA'	14.536	15.374	5.149	2.239	640	654		38.592
TOTALE GENERALE	142.068	94.895	18.233	7.729	2.341	2.371		267.637

Tabella 11: distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto – Anno 2009

COMPARTO	Classi di importo (euro)							Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000		
AGENZIE FISCALI	707	627	127	73	32	26	1.592	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	249	390	111	68	11	11	840	
ENTI DI VIGILANZA	20	16	9	2	0	0	47	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	81	60	17	9	6	11	184	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	148	168	58	64	30	76	544	
FORZE ARMATE	19	14	3	2	0	1	39	
FORZE DI POLIZIA	257	277	98	63	25	68	788	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	157	287	105	99	28	36	712	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	315	390	171	141	43	46	1.106	
MAGISTRATURA	69	114	7	4	1	11	206	
MINISTERI	3.313	1.921	686	557	279	562	7.318	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	22	29	11	16	4	7	89	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	9.470	8.967	3.255	2.144	856	910	25.602	
SCUOLA	15.821	22.648	5.019	1.746	344	269	45.847	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	11.626	11.497	2.932	1.665	568	631	28.919	
UNIVERSITA'	4.659	6.211	3.195	2.358	907	1.135	18.465	
TOTALE GENERALE	46.933	53.616	15.804	9.011	3.134	3.800	132.298	

Tabella 12: distribuzione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI	9	65	45	5	14	1.446	1.287	279	2	3	1.271	4.426
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	9	2	0	1	681	686	66	2	1	218	1.666
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	0	0	98	2	0	0	0	4	104
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	21	1	5	140	66	12	0	0	41	286
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	7	9	26	4	6	353	181	748	0	1	311	1.646
FORZE ARMATE	0	0	0	0	1	8	24	1	0	0	18	52
FORZE DI POLIZIA	4	17	43	1	1	472	110	490	5	1	447	1.591
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2	2	4	0	3	710	92	34	9	0	434	1.290
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0	3	15	0	2	737	242	172	0	1	431	1.603
MAGISTRATURA	5	0	1	0	1	1.323	123	0	0	0	27	1.480
MINISTERI	578	506	53	36	132	1.820	5.917	844	215	3	31.600	41.704
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2	0	1	0	2	43	13	6	0	0	12	79
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	80	2.718	276	96	315	7.108	13.914	4.475	75	954	16.039	46.050
SCUOLA	99	979	76	26	511	26.638	2.954	1.510	19	340	38.710	71.862
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	12	97	107	53	59	29.217	10.396	10.504	26	164	9.874	60.509
UNIVERSITA'	42	109	630	44	35	18.327	5.776	3.295	7	55	11.941	40.261
TOTALE GENERALE	840	4.514	1.300	266	1.088	89.121	41.783	22.436	360	1.523	111.378	274.609

Tabella 13: gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici - distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto (euro) - Anno 2009

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI	772,00	17.543,79	371.082,66	42.169,65	41.886,95	884.944,59	302.228,23	241.510,36	409,92	1.097,00	1.057.710,28	2.971.355,43
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0,00	134.403,96	6.604,00	0,00	2.500,00	686.671,89	563.203,96	111.451,97	6.141,18	414,00	406.140,60	1.917.531,55
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,51	63.310,23
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0,00	32.247,65	218.192,87	10.191,59	14.912,51	74.495,44	42.983,96	20.634,80	0,00	0,00	269.407,62	683.036,34
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	15.663,86	5.700,00	209.199,32	57.443,66	17.171,00	257.482,69	289.669,60	3.866.550,11	7.717,00	4.968,20	1.334.901,93	6.066.776,99
FORZE ARMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	623,06	9.297,56	17.175,55	3.000,00	0,00	0,00	67.001,80	87.097,97
FORZE DI POLIZIA	26.350,37	52.194,16	65.878,28	2.650,00	1.500,00	436.162,11	404.960,53	362.145,67	21.223,63	0,00	3.467.879,54	4.660.974,29
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	5.000,00	13.420,01	25.989,09	0,00	5.400,00	1.453.387,49	19.966,02	101.485,81	13.074,26	0,00	1.224.561,05	2.862.263,73
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	134.423,55	105.204,97	0,00	2.122,00	1.487.050,87	182.150,14	535.091,65	0,00	1.552,00	1.523.372,19	3.980.967,37
MAGISTRATURA	216.523,79	0,00	2.021,25	0,00	0,00	189.954,43	23.791,03	103.747,04	0,00	0,00	20.004,00	556.051,54
MINISTERI	689.834,46	3.344.919,38	405.818,23	328.193,19	1.164.987,98	1.657.607,45	4.290.696,12	1.816.368,13	217.495,01	3.595,24	16.796.863,60	30.916.499,79
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	12.000,00	0,00	33.394,03	0,00	20.374,74	133.942,53	45.051,43	30.210,00	0,00	0,00	236.714,76	511.687,49
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	149.402,99	5.965.454,70	2.182.744,09	565.771,97	1.581.269,62	5.951.019,87	8.366.465,21	13.910.431,77	344.715,04	722.341,33	35.485.490,87	75.245.107,46
SCUOLA	97.295,15	1.269.575,21	664.956,63	66.086,62	940.660,57	33.146.722,44	1.405.864,76	3.274.377,54	7.335,86	235.442,44	33.702.040,14	74.512.359,36
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.682,13	227.648,21	956.218,34	114.608,89	85.581,04	16.872.828,88	9.980.986,71	18.432.936,58	32.769,17	353.627,51	18.928.124,94	68.003.711,40
UNIVERSITA'	54.224,99	580.173,13	2.617.139,71	180.338,04	134.131,66	36.686.245,66	4.355.380,08	8.777.054,62	374,85	169.877,05	28.195.503,08	83.770.413,09
TOTALE GENERALE	1.266.469,44	11.777.703,65	7.864.445,47	1.389.453,63	4.033.121,13	104.208.293,74	30.279.963,32	51.606.986,05	651.254,92	1.512.915,77	142.698.576,91	357.309.164,03

PAGINA BIANCA

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2009

PAGINA BIANCA

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni per il 2009 relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni nel I semestre		Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni nel II semestre	
	numero	numero	numero	numero	numero	numero
AGENZIE FISCALI	7	5	7	5	7	5
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	9	6	9	6	9	6
ENTI DI VIGILANZA	5	4	5	4	5	4
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5	5	5	5	5	5
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	298	259	298	259	298	259
FORZE ARMATE	1	1	1	1	1	1
FORZE DI POLIZIA	12	7	12	7	12	7
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	61	52	61	52	61	52
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	156	146	156	146	156	146
MINISTERI	186	142	186	142	186	142
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	16	11	16	11	16	11
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	5.449	4.695	5.449	4.695	5.449	4.695
REGIONI	50	46	50	46	50	46
PROVINCE	176	160	176	160	176	160
COMUNI E UNIONI DI COMUNI	4.548	3.890	4.548	3.890	4.548	3.890
ALTRI	675	599	675	599	675	599
SCUOLA	5.457	4.614	5.457	4.614	5.457	4.614
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	310	296	310	296	310	296
UNIVERSITA'	465	426	465	426	465	426
TOTALE GENERALE	17.886	15.364	17.886	15.364	17.886	15.364

Tabella 2: I soggetti esterni e gli incarichi, conferiti e liquidati, nel corso dell'anno 2009

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2009		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2009		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
AGENZIE FISCALI	1.363		636		5.074		1.060		4.896.020,52	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	19		18		24		23		57.913,86	
ENTI DI VIGILANZA	73		105		97		126		2.434.054,90	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	33		27		36		30		384.899,45	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	4.126		3.973		5.656		5.643		27.605.859,03	
FORZE ARMATE	5		2		5		2		15.600,00	
FORZE DI POLIZIA	378		352		577		568		1.508.042,13	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.163		3.181		4.154		4.102		8.910.099,32	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.861		3.527		4.763		4.462		33.033.911,42	
MINISTERI	3.794		3.568		6.968		6.584		43.572.092,23	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	388		521		402		562		8.504.469,82	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	77.638		76.456		119.510		119.356		671.606.623,78	
REGIONI	2.644		2.091		3.480		2.566		37.503.777,83	
PROVINCE	10.935		11.750		17.466		18.794		110.831.215,00	
COMUNI E UNIONE DI COMUNI	52.193		50.637		82.415		81.295		434.143.116,62	
ALTRI	11.866		11.978		16.149		16.701		89.128.514,33	
SCUOLA	52.372		51.798		72.498		71.444		94.387.805,30	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19.969		23.306		28.092		34.091		364.902.996,78	
UNIVERSITA'	42.533		47.016		63.556		70.503		195.691.815,49	
TOTALE GENERALE	209.715		214.486		311.412		318.556		1.457.512.204,03	

Tabella 3: I soggetti esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2009 - Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2009		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2009		Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE			
ABRUZZO	2.797	2.797	2.871	2.871	3.603	3.622	16.787.940,61
BASILICATA	1.583	1.583	1.747	1.747	2.598	2.596	12.298.924,13
CALABRIA	5.321	5.321	5.074	5.074	8.234	7.382	28.425.692,28
CAMPANIA	12.060	12.060	11.124	11.124	16.306	14.833	63.975.983,20
EMILIA ROMAGNA	20.721	20.721	21.024	21.024	31.309	32.272	166.139.652,51
FRIULI VENEZIA GIULIA	6.248	6.248	6.420	6.420	9.177	9.639	42.719.246,98
LAZIO	18.233	18.233	17.308	17.308	29.842	25.012	156.595.722,99
LIGURIA	5.424	5.424	5.098	5.098	8.187	7.523	26.841.168,14
LOMBARDIA	33.550	33.550	37.602	37.602	52.199	61.801	271.889.593,70
MARCHE	6.564	6.564	6.788	6.788	9.475	9.862	32.864.250,06
MOLISE	1.282	1.282	1.264	1.264	1.848	1.707	7.569.396,80
PIEMONTE	12.790	12.790	14.263	14.263	18.983	21.599	115.484.808,30
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	4.538	4.538	5.141	5.141	8.723	9.626	59.537.859,22
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	5.977	5.977	5.198	5.198	12.003	9.209	36.579.322,92
PUGLIA	8.508	8.508	8.264	8.264	11.535	11.205	39.362.240,73
SARDEGNA	6.873	6.873	7.306	7.306	10.260	10.815	45.901.114,04
SICILIA	10.056	10.056	9.550	9.550	14.276	13.709	49.507.778,43
TOSCANA	14.632	14.632	14.959	14.959	21.368	22.022	98.196.825,86
UMBRIA	3.072	3.072	2.881	2.881	4.442	4.064	22.125.109,43
VALLE D'AOSTA	882	882	918	918	1.377	1.471	12.319.166,76
VENETO	22.290	22.290	23.623	23.623	35.667	38.587	152.380.407,04
TOTALE GENERALE	203.401	203.401	208.423	208.423	311.412	318.556	1.457.512.204,03

Tabella 4: Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI	251	406	120	179	35	69	1.060
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	9	7	3	3	1	0	23
ENTI DI VIGILANZA	3	21	25	25	13	39	126
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4	7	3	2	3	11	30
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.456	1.993	759	651	316	468	5.643
FORZE ARMATE	0	0	0	2	0	0	2
FORZE DI POLIZIA	201	194	81	61	17	14	568
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.472	1.571	612	328	83	36	4.102
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	345	1.117	834	1.124	484	558	4.462
MINISTERI	1.824	1.712	852	860	607	729	6.584
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	23	82	160	81	215	562
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	19.787	42.525	22.286	17.261	7.560	9.935	119.354
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0	0	2	0	0	0	2
SCUOLA	23.492	40.171	5.950	1.384	234	213	71.444
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.582	7.326	4.909	5.988	4.423	7.863	34.091
UNIVERSITA'	16.154	33.010	12.205	5.864	1.735	1.535	70.503
TOTALE GENERALE	68.581	130.083	48.723	33.892	15.592	21.685	318.556

Tabella 5: Distribuzione dei soggetti esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Classi di importo (euro)					Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi	
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000		oltre 15000
AGENZIE FISCALI	179	168	114	67	31	77	636
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	7	5	2	2	2	0	18
ENTI DI VIGILANZA	3	14	22	17	8	41	105
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4	7	2	1	4	9	27
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	860	1304	514	525	262	508	3973
FORZE ARMATE	0	0	0	2	0	0	2
FORZE DI POLIZIA	98	114	56	43	18	23	352
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	910	1244	543	313	107	64	3181
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	257	851	581	614	436	788	3527
MINISTERI	491	804	427	494	349	1003	3568
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	19	64	134	81	222	521
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	10592	21044	12265	11630	5997	11883	73411
SCUOLA	14882	27497	6209	2264	539	407	51798
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2415	4150	2527	3154	2629	8431	23306
UNIVERSITA'	9564	18049	8859	5705	2245	2594	47016
TOTALE GENERALE	40.263	75.270	32.185	24.965	12.708	26.050	211.441

Tabella 6: Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne- Anno 2009

COMPARTO	PRESTAZIONE OCCASIONALE	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	TOTALE
AGENZIE FISCALI	2.401	2.673	5.074
CORPO VIGLI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	17	7	24
ENTI DI VIGILANZA	52	45	97
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	25	11	36
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.870	1.786	5.656
FORZE ARMATE	0	5	5
FORZE DI POLIZIA	290	287	577
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.160	994	4.154
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.622	2.141	4.763
MINISTERI	3.876	3.092	6.968
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	73	329	402
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	99.572	19.938	119.510
SCUOLA	68.547	3.951	72.498
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	16.723	11.369	28.092
UNIVERSITA'	36.172	27.384	63.556
TOTALE GENERALE	237.400	74.012	311.412

Tabella 8: Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività
AGENZIE FISCALI	0,00	0,00	0,00	4.896.020,52
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	57.913,86
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	2.434.054,90
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	384.899,45
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	432.790,90	1.040.351,06	124.701,46	26.008.015,61
FORZE ARMATE	0,00	0,00	0,00	15.600,00
FORZE DI POLIZIA	0,00	0,00	0,00	1.508.042,13
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	0,00	0,00	8.910.099,32
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	0,00	0,00	33.033.911,42
MINISTERI	114.912,92	283.307,85	70.047,01	43.103.824,45
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	30.000,00	141.866,70	0,00	8.332.603,12
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	10.275.835,78	32.487.431,54	1.640.259,39	627.197.097,07
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SCUOLA	4.950,30	600,00	1.872,00	94.380.383,00
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.140.475,09	2.431.501,37	424.505,69	360.906.514,63
UNIVERSITA'	314.720,97	1.565.376,74	74.314,72	193.737.403,06
TOTALE GENERALE	12.313.685,96	37.950.435,26	2.335.700,27	1.404.912.382,54

Tabella 9: I consulenti e collaboratori esterni, gli incarichi e i compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2009

COMPARTO	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2009	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2009	Incarichi liquidati conferiti nell'anno 2009	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2009	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2009	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2009
AGENZIE FISCALI	604	57	992	68	4.637.595,55	258.424,97
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	17	1	22	1	56.829,36	1.084,50
ENTI DI VIGILANZA	25	87	31	95	312.227,70	2.121.827,20
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	10	19	11	19	246.507,57	138.391,88
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3495	710	4746	897	22.315.579,79	5.290.279,24
FORZE ARMATE	2	0	2	0	15.600,00	-
FORZE DI POLIZIA	321	58	478	90	1.415.479,78	92.562,35
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2733	566	3485	617	6.912.855,17	1.997.244,15
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3075	675	3745	717	27.346.291,05	5.687.620,37
MINISTERI	2964	1098	4991	1593	31.160.978,88	12.411.113,35
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	337	206	350	212	4.760.847,15	3.743.622,67
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	48708	35810	70874	48480	339.034.076,40	332.566.547,38
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	1	0	2	0	6.000,00	-
SCUOLA	46430	8153	61713	9731	78.319.655,34	16.068.149,96
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17489	8978	24126	9965	247.814.705,82	117.088.290,96
UNIVERSITA'	33797	17662	48456	22047	124.798.194,52	70.893.620,97
TOTALE GENERALE	160008	74080	224024	94532	889.153.424,08	568.358.779,95

ALLEGATO B

PAGINA BIANCA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 30-3-2001 n.165

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.**

Art. 7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso ¹²².

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ¹²³.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 ¹²⁴.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, *6-bis* e *6-ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ^{125 126}.

(12) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(13) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(14) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*.

(15) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina ¹⁰⁰.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ¹⁰⁰.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ^{uuu}.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza ^{uuu}.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi ^{uuu} ^{uuu}.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9 ^{uuu}.

(108) Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(109) Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(110) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(111) Comma così modificato prima dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 4 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(112) Comma così modificato dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(113) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

(114) Comma aggiunto dall'art. 47, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

L. 23-12-1996 n.662**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.**

Art. 123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

Art. 124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale ⁽⁷⁰⁾.

(70) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁷¹⁾.

(71) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486.

Art. 127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ⁽²⁾.

(72) Comma così modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

Art. 129. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

Art. 131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 198/01 31 maggio 2001**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;
A tutti i Ministeri, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
All'U.P.L., ROMA,
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M. ROMA; Alle Province, LORO SEDI;
Ai Comuni, LORO SEDI;
Alle Comunità Montane, LORO SEDI (tramite l'U.N.C.E.M.);
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, LORO SEDI;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provvedimenti agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento a Vigilanza, LORO SEDI;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ROMA.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 2001 (art. 53 D.Lgs. 165/2001).

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che autorizzano o conferiscono incarichi ai propri dipendenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: esse, infatti, sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi. Si tratta di adempimenti già previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93 (occorre ora fare riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che ha sostituito, senza variazioni, la normativa citata).

Al fine di rendere più agevole la raccolta dei dati, attribuire un grado di qualità più elevato alle informazioni raccolte e garantire una maggiore semplicità di gestione dei dati anche da parte delle amministrazioni, il Dipartimento ha realizzato un nuovo programma informatico che risiede su un apposito sito internet.

Le novità rispetto al passato consistono in: modalità di trasmissione, esclusivamente per via telematica; una formulazione semplificata del questionario da compilare per ciascun incarico; utilizzo delle medesime modalità di trasmissione anche per gli incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A.; possibilità di inserire on-line ogni successiva variazione relativa al medesimo incarico (dilazione dei tempi, incrementi dei compensi, proroghe, ecc...); possibilità da parte delle amministrazioni 'soprattutto quelle grandi' di una gestione decentrata degli adempimenti (ogni amministrazione può individuare più di un referente, sotto la direzione del responsabile del procedimento, per l'immissione dei dati in relazione alla dislocazione organizzativa o territoriale); possibilità di una rapida individuazione di eventuali duplicazioni, omissioni ed anomalie ai fini di una correzione efficace e tempestiva; gestione (inserimento dati ed eventuali variazioni occorrenti) anche dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati durante l'anno corrente: il sito internet diventa perciò il registro on-line degli incarichi.

L'indirizzo del sito internet è: www.anagrafeprestazioni.it. Esso è peraltro, raggiungibile mediante un collegamento dal sito internet del Dipartimento (<http://www.funzionepubblica.it/>).

L'accesso per le operazioni di immissione, registrazione e trasmissione dei dati sarà possibile dopo la registrazione dell'amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito.

Dell'avvenuta registrazione occorrerà dare immediata comunicazione al Dipartimento mediante comunicazione scritta o fax. Tutto questo in attesa di transitare verso sistemi più evoluti di identificazione.

I suddetti miglioramenti renderanno da un lato meno gravosi gli adempimenti per le amministrazioni e dall'altro renderanno più completa e uniforme la raccolta dei dati, permettendo anche di limitare l'errore di rilevazione, di imputazione, di risposta parziale e di elaborazione.

Si coglie l'occasione per sottolineare, ancora una volta, che il nuovo sistema consente una gestione semplificata, on-line, dei dati relativi agli incarichi: ogni incarico con le relative variazioni può essere immediatamente registrato, evitando di attendere le scadenze prescritte.

Restano quindi invariati i quattro adempimenti previsti, il ruolo dei servizi ispettivi e le sanzioni, le esclusioni oggettive e soggettive, già illustrati con la circolare n. 5/98, mentre variano le procedure di trasmissione.

Si ritiene necessario fornire a questo fine solo qualche chiarimento in merito ai dati da comunicare concernenti gli incarichi ai consulenti e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L'ultima parte del comma 14 dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 (ex art. 58 D.Lgs. 29/93) infatti, prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. Tale comunicazione va effettuata con le medesime modalità previste per gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici; il sito internet contiene un'apposita "sezione consulenti".

I dati ivi richiesti concernono essenzialmente: i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza (nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede legale o amministrativa, forma giuridica); oggetto dell'incarico (modalità di acquisizione, codice di attività economica, tipo di rapporto); durata dell'incarico (data affidamento, data inizio e data fine lavori) importo effettivo e/o previsto e/o presunto dei compensi.

Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per semplificare le procedure, razionalizzare ed uniformare la raccolta dei dati ai fini di una migliore qualità degli stessi, tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica, mediante i moduli di acquisizione dati contenuto nel sito internet.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, potranno fare temporaneo ricorso 'restando responsabili di ogni operazione' alla disponibilità del collegamento internet presso altre amministrazioni, privati o esercizi pubblici o commerciali.

Per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.

Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a comunicare i dati di propria competenza tramite il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990. Quest'ultimo, una volta registratosi sul sito mediante l'apposito modulo, resta il solo responsabile della trasmissione dei dati anche qualora, all'interno delle amministrazione, questi dovessero essere raccolti da più soggetti.

Il Ministro

Circolare n. 10/98 16 dicembre 1998

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;

Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;

Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;

All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;

A tutti i Ministeri:

- Gabinetto,

- Direz. Gen. AA.GG. e Personale,

LORO SEDI;

Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, LORO SEDI;

A tutti gli Enti pubblici non economici, LORO SEDI;

A tutte le Regioni, LORO SEDI;

A tutte le Province, LORO SEDI;

A tutti i Comuni, LORO SEDI;

Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ROMA;

All' A.R.A.N., ROMA;

e. p. c.

Alla Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale, ROMA;

Ai Commissari di Governo presso le Regioni e Province autonome, LORO SEDI;

All'A.N.C.I., ROMA;

All'U.P.I., ROMA;

All'U.N.C.E.M., ROMA.

OGGETTO: Lavoro pubblico. Articoli 52, comma 3, e 58 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 3 87/1998

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 387 del 4 novembre u.s. si è conclusa l'operazione di modifica e integrazione del D.Lgs. 29 del 1993. E' utile in questa fase fornire alcuni chiarimenti, anche in risposta a quesiti nel frattempo pervenuti da parte di amministrazioni pubbliche.

1. L'articolo 58, riguardante il regime delle incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi, prevede una serie di obblighi e di adempimenti che riguardano tutti gli incarichi retribuiti ad eccezione di taluni, esclusi in quanto non ritenuti in senso stretto retribuiti. Si tratta di quelli relativi alle attività elencate dalle lettere da a) a f) del comma 6, per le quali non si applica quanto disposto dai successivi commi da 7 a 13. Ne deriva che ai fini degli adempimenti richiamati in questi ultimi commi, riferiti sia al dipendenti sia alle amministrazioni pubbliche, le attività elencate al comma 6 non sono considerabili quali incarichi retribuiti.

Questa premessa è utile per chiarire che la disciplina del nuovo articolo 58 è inapplicabile nei casi espressamente descritti, che pertanto saranno trattati senza ricorrere ad autorizzazioni particolari.

In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso.

E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali. Ciò premesso, occorre soffermarsi brevemente sull'attività considerata alla lettera c) (partecipazione a seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti. Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal novero di quelle contemplate dalla lettera c) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo scopo

specifico e primario che l'evento vuole raggiungere.

2. L'integrazione all' articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 29/1993, contenuta nell'ultimo correttivo del D.Lgs. 80 (n. 387) richiede alcune precisazioni dirette ad evitare, nel rispetto dell'autonomia decisionale degli enti interessati, letture non conformi allo spirito della norma. Questa è diretta a ricondurre l'individuazione delle risorse per la contrattazione collettiva a decisioni autonome dell'ente e al contempo ad assicurare il rispetto delle compatibilità di bilancio. L'intero articolo 52, d'altra parte, si riferisce alle disponibilità da destinare alla contrattazione, nell'intento di tenere sotto controllo la fase del reperimento delle risorse che costituiscono il tetto da rispettare per la successiva contrattazione.

La dizione adottata ("autorizzazione di spesa...") potrebbe alimentare l'equivoco che l'organo che approva il bilancio debba approvare anche la spesa certificata a valle della contrattazione. In base anche al parere dell'Osservatorio permanente sull'applicazione della legge 127/1997, si precisa che la norma si riferisce, così come l'intero articolo, all'approvazione degli stanziamenti da destinare ai rinnovi, che deve avvenire, ove necessario, in sede di bilancio annuale o con le stesse modalità in caso di variazioni della spesa preventivata, con evidenziazione degli specifici mezzi di copertura.

La nuova disposizione vuole quindi evitare che le risorse per la contrattazione restino indistinte e quindi non esattamente valutabili.

Diversa è la questione dell'autorizzazione di spesa a valle della contrattazione integrativa, che resta disciplinata dalle ordinarie regole contabili degli enti e dalle disposizioni sul controllo della compatibilità dei costi contenute nello stesso D.Lgs. 29 (art. 52, commi 4 e ss.). Letture diverse della norma si porrebbero in contrasto con l'interpretazione sistematica dell'intero provvedimento, e in particolare con il sistema di ripartizione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali.

Il Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica Circolare n. 5/1998 29 maggio 1998

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Roma;
A tutti i Ministeri Roma;
Al Consiglio di Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alla Corte dei Conti, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, Loro Sedi;
Alle Regioni, Loro Sedi;
Alle Province, Loro Sedi;
Ai Comuni, Loro Sedi;
Alle Comunità Montane, Loro Sedi;
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, Loro Sedi;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provveditorati agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento e Vigilanza, Loro Sedi;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Roma.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998.

PREMESSA Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. A questi adempimenti sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti.

Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.

Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7 dell'articolo 58, con alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (v. n.2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni per la violazione del divieto. In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.

Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l'obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell'anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici. La violazione di questi obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11.

Si è in tal modo assicurato l'obiettivo di concentrare tutte le informazioni relative agli incarichi in questione nelle amministrazioni di appartenenza.

Perciò l'obbligo di riversare le predette informazioni nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento della

funzione pubblica è posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n.4).

1) ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO (COMMI 12,13 E 14)
a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente.

Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell'apposito programma informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà contenere:
a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità qualifica, codice fiscale);
b) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;
c) l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco deve essere accompagnato da una relazione nella quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.

Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come richiede il comma 16.

b.Secondo adempimento. In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi da esse erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve: essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. Questo secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad aggiornare annualmente l'Anagrafe con i dati dei compensi effettivamente percepiti da ciascun dipendente nell'anno precedente per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi già comunicati.

Inoltre, questo adempimento consente di acquisire anche quelle informazioni che, al momento del conferimento o dell'autorizzazione, nella maggioranza dei casi, possono essere soltanto presuntive.

c.Terzo adempimento. La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Dipartimento della funzione pubblica l'ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Questo adempimento è correlato alle previsioni dell'articolo 1, commi 123 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma 127. Il comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri di ufficio, prevede che "gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche... per l'espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di appartenenza, da altre

amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati (secondo le modalità prescritte dalla stessa norma) per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente".

Il comma 124 esclude da tale disciplina " ... le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale".

La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n.2) di cui al comma 6 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo n.80/1998.

Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell'adempimento in esame, le amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con la distinta indicazione dei compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio. Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri di ufficio.

Anche per l'inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al comma 15.

d.Quarto adempimento. L'ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L'elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n.662/1996.

2) AMMINISTRAZIONI TENUTE ALLE COMUNICAZIONI. ESCLUSIONI. Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.29/1993 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compresi gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Tra le amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.29/1993 e cioè: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire da vice consigliere di prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché professori e ricercatori universitari a tempo pieno.

Gli obblighi di comunicazione previsti nei commi da II a 13 si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti.

La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate.

Inoltre, la nuova normativa, al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre oggettive.

Le esclusioni soggettive riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con

prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
- e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3) DISCIPLINA TRANSITORIA (ARTICOLO 45, COMMA 14).

L'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n.80/1998, detta la disciplina transitoria per l'anno in corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno effettuato le comunicazioni previste dalla normativa previgente, fornendo i dati richiesti con le modalità prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n.80/1998). Resta fermo l'obbligo di provvedere al terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno.

Si considerano trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta entro lo stesso termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale, oppure il timbro dell'ufficio di protocollo del Dipartimento della Funzione pubblica, nel caso in cui siano state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di rilevazione e di trasmissione delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995, n.24, possono rinviare all'anno 1999 l'applicazione delle nuove disposizioni anche gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le comunicazioni per l'aggiornamento dell'Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente alle competenti Prefetture e all'Unioncamere entro il 23 aprile 1998.

Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che, non avendo provveduto nei termini di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.80/1998, sono tenute all'immediata applicazione della nuova disciplina, è necessario che le Prefetture e l'Unioncamere trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni ad esse inoltrate dagli Enti locali e dalle Camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998.

In considerazione delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare telegrafica n.17200.16832.17721.16236 del 10 aprile 1998, le Prefetture comunicano al Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell'anno 1997. Invece per gli incarichi conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell'Agenzia Autonoma per la gestione del relativo "Albo". 4)

4) SANZIONI

Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omesso gli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori incarichi fino a quando non vi avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che, entro il 30 aprile di ciascun anno, non comunicano alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente ai dipendenti delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6,

comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.140. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.

I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.

5) MODALITA' DI TRASMISSIONE

Tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica. Le amministrazioni che non siano in grado di effettuare collegamenti telematici devono usare il supporto magnetico, cioè dei floppy-disk. E' escluso l'uso di modelli cartacei o a lettura ottica per raccogliere e trasmettere le comunicazioni. Per garantire una corretta e completa trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a:

individuare, presso ciascuna amministrazione, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990;

inviare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alla totalità del personale al quale si riferiscono gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione.

Pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative centrali e periferiche, il responsabile del procedimento deve raccogliere e trasmettere le informazioni relative sia ai dipendenti in servizio presso gli uffici centrali e periferici sia a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni. Inoltre, il responsabile del procedimento deve verificare preventivamente che i dati raccolti siano completi e che non contengano duplicazioni.

In attesa dell'attivazione del sito Internet del Dipartimento della funzione Pubblica, dal 10 giugno 1998 il software sarà disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.IPZS.it/DFP.anagrafe

Le amministrazioni potranno inviare i dati all'indirizzo di posta elettronica: anagrafe.funpub@pcm.it.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, per ottenere relativo floppy-disk potranno rivolgersi:

- nel caso di amministrazioni centrali, direttamente al Dipartimento della funzione pubblica;
- nel caso di Enti locali, alle Prefetture.

I floppy-disk contenenti le informazioni relative all'Anagrafe devono essere inviati Dipartimento della funzione pubblica con raccomandata con avviso di ricevimento

Tutte le comunicazioni relative all'Anagrafe devono contenere l'indicazione del codice AIP/1998 e devono essere inviate al seguente indirizzo:

Dipartimento della funzione pubblica Servizio informazione statistica e della gestione automatizzata delle informazioni Corso Vittorio Emanuele, 116 00186 ROMA

Il Ministro

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

Circolare n. 5/2006 21 dicembre 2006

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro Sedi

Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma

Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma

Alle Agenzie
Loro Sedi
All'ARAN
Roma

Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma

Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi

Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi

Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma

Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma

Ai Nuclei di valutazione
Agli Organi di controllo interno
Alle sezioni regionali della Corte dei Conti
e, p. c. Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI

OGGETTO: linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative.

1. Premessa: il contenimento delle spese relative all'affidamento di collaborazioni.

Le spese relative all'affidamento di incarichi esterni sostenute dalle pubbliche amministrazioni sono state negli ultimi anni oggetto di forte restrizioni da parte del legislatore. Quest'ultimo non è intervenuto solo ponendo dei tetti di spesa ma anche circoscrivendo i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo, le quali non rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche determinate in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

La recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, recante *“Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del Governo, intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l’anno 2006”*, pubblicata sulla G.U. del 15 giugno 2006, richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, prevedendo, a tal fine, anche la rinegoziazione dei contratti in essere.

La Direttiva citata ribadisce la responsabilità prioritaria nella realizzazione degli obiettivi intestata a ciascun Dicastero, invitando ogni Ministro ad attivare sistemi semplici di misurazione delle attività svolte, attraverso indicatori di risultato. Al Ministero dell’economia e finanze è affidato il compito di analizzare gli effetti delle disposizioni relative al contenimento delle spese.

Anche in ragione di tale ultimo provvedimento, l’azione amministrativa dovrà essere improntata al più rigoroso contenimento della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per l’anno 2006. Quest’ultima, per quanto di interesse in questa sede, ai commi 9, 173 e 187, dell’articolo 1, pone dei limiti specifici alle spese per incarichi di studio e di consulenza, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui mancato rispetto determina illecito disciplinare e responsabilità erariale.

E’ da sottolineare, inoltre, che il quadro normativo relativo al ricorso alle collaborazioni è stato recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, all’articolo 27, ha ulteriormente ristretto i limiti di spesa previsti dalla legge 4 finanziaria del 2006, all’articolo 32, ha ridefinito i presupposti giuridici necessari all’affidamento di incarichi esterni e, all’articolo 34, ha reso più incisivo l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicizzare gli elenchi delle collaborazioni dalle stesse conferite.

Per quanto sopra illustrato, e soprattutto alla luce delle novità introdotte dal legislatore, si ritiene opportuno fornire apposite linee di indirizzo alle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, ai dirigenti che rivestono responsabilità in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, sia di tipo occasionale che coordinata e continuativa, con l’obiettivo di informare l’attività amministrativa ai principi di sana gestione, da perseguire anche attraverso il corretto utilizzo di tali forme contrattuali.

2. I presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

Tra le forme di lavoro autonomo cui la pubblica amministrazione può ricorrere vi sono le collaborazioni. La disciplina in ambito pubblico è contenuta nell’articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dalle fonti normative citate trova fondamento la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca o di consulenza, ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo. L’elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione.

Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Alcune recenti disposizioni normative sono intervenute ad affrontare il tema della legittimità dei presupposti per il ricorso alle collaborazioni con la finalità di arginarne l’utilizzo improprio che, peraltro, ha determinato un aumento eccessivo della spesa pubblica.

E’ il caso dell’articolo 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (cosiddetto decreto tagliaspese), dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 417 del 2005 per aver fissato dei limiti puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali ledendo, pertanto, l’autonomia finanziaria di spesa di tali soggetti garantita dall’articolo 119 della Costituzione.

Disposizioni ordinamentali che rispondono alla medesima finalità perseguita dalla norma dichiarata incostituzionale sono state successivamente previste dalla legge n. 311 del 2004. In particolare il comma 11 dell’articolo unico dispone che *“l’affidamento di incarichi di studio o di*

ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della 5 struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari."

Analogamente, il comma 42 ha disposto che *"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"*.

Dalle norme citate si evincono, quindi, tre elementi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazioni.

Il primo è riferito ai possibili destinatari di incarichi di collaborazione, tra i quali è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non dipendente dell'amministrazione conferente. In tal caso, trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il secondo, è quello relativo al carattere straordinario del ricorso a tali forme contrattuali da parte delle pubbliche amministrazioni in materie ed oggetti rientranti nelle competenze delle stesse.

Il terzo, infine, è riconducibile all'obbligo di motivazione, la quale dovrà illustrare non solo la straordinarietà dell'esigenza, ma anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'ente.

Vi è poi da considerare il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, il quale, all'articolo 13, ha integrato la disciplina in tema di collaborazioni dettata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tuttavia la legge di conversione del decreto legge ha soppresso il citato articolo.

La medesima disposizione è stata però recentemente riproposta con l'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellando il comma 6 ed inserendo i commi 6-bis e 6-ter.

Preliminarmente è necessario evidenziare l'oggetto della nuova disposizione, la quale si riferisce a *"incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa"*. Il legislatore, quindi, ha chiarito che nei commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 trovano regolamentazione gli elementi relativi alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire qualsiasi incarico di collaborazione di natura autonoma, ivi compresa quella coordinata e continuativa.

A tale ultimo riguardo, per una trattazione generale sulla natura autonoma del rapporto di lavoro e sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni delle collaborazioni coordinate e continuative si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento. Inoltre sull'argomento si segnala la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 17 del 2006, la quale, seppur riguardante le collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui all'articolo 61 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, come noto, non trovano applicazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, illustra, in via generale, i requisiti essenziali per rispettare il carattere di autonomia della prestazione propria di tali tipologie contrattuali.

La nuova normativa elenca i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni. In particolare, riprendendo, sostanzialmente, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, viene specificato che:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ciò comporta che le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l'apporto di prestazioni professionali altamente qualificate. Si sottolinea che i soggetti a cui è possibile conferire sono dalla norma definiti come "esperti di provata competenza", quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei curricula del personale in servizio, fermo rimanendo il rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E' evidente che la reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione per il conferimento di un incarico di collaborazione previsto dalla legge n. 311 del 2004. Tale obbligo trova giustificazione anche dalla circostanza che l'attuale sistema normativo prevede un complesso processo di pianificazione e programmazione per l'individuazione dei fabbisogni di personale, nonché un insieme di strumenti per fronteggiare esigenze sia di carattere permanente che temporanea.

L'esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere fronteggiata con il conferimento di un incarico di collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi a disposizione degli amministratori pubblici. Per una più ampia trattazione in materia di corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane si rinvia alla Circolare n. 3 del 2006 di questo Dipartimento.

In ultimo è da segnalare la novità prevista dal comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione 7 disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.

Peraltro, proprio in ragione di tali principi generali dell'ordinamento si ritiene che la citata previsione debba essere rispettata da tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, i quali, dovranno adeguare i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Disposizioni relative ai limiti di spesa

Per quanto attiene i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie è necessario sottolineare che il legislatore, nell'ambito delle possibilità riconosciute alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale dotato di elevato contenuto professionale instaurando rapporti di lavoro di natura autonoma, ha operato una distinzione tra quelli relativi agli incarichi occasionali, individuandoli in incarichi di studio, ricerca e consulenza, e quelli attinenti alle collaborazioni coordinate e continuative.

Ciò ha determinato dei problemi applicativi delle diverse disposizioni, generando difficoltà sia in termini finanziari che dal punto di vista della configurazione giuridica della fattispecie.

Tale approccio, essenzialmente finalizzato a porre specifici limiti all'utilizzo degli incarichi occasionali e di quelli in forma coordinata e continuativa, non deve portare a qualificare diversamente le due tipologie contrattuali per quanto riguarda i presupposti necessari per l'affidamento delle stesse.

Come già accennato, secondo la normativa vigente sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, sia quelle di natura occasionale che coordinata e continuativa.

Pertanto, soprattutto a seguito della modifica dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 operata dal decreto legge n. 233 del 2006, come convertito, la legittimità dell'affidamento di tali incarichi è comunque determinata in base ai parametri illustrati nel paragrafo precedente.

La distinzione presente nelle diverse leggi finanziarie è dunque operante solo ed esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti. Tale differenziazione, peraltro, alla luce della normativa sopravvenuta, appare di più chiara interpretazione in quanto comunque riconducibile alle due

fondamentali tipologie di collaborazioni, quali quelle occasionali e quelle coordinate e continuative, a nulla rilevando il contenuto specifico della prestazione.

3.1 Limiti di spesa per incarichi di natura occasionale

Le leggi finanziarie degli anni 2005 e 2006 pongono dei precisi limiti di spesa agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, distinguendoli da quelli coordinati e continuativi.

Detta differenziazione, ad una prima valutazione, è stata interpretata attribuendo particolare valenza al contenuto della prestazione. Tuttavia, alla luce della nuova normativa, sembra utile rammentare che, come anche affermato dalla Corte dei Conti nell'Adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005, la legge finanziaria si riferisce agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per la loro fondamentale caratteristica della temporaneità, ed agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la loro fondamentale caratteristica della continuità della prestazione e del potere di direzione dell'amministrazione.

Da una lettura sistematica delle norme è quindi possibile concludere che i provvedimenti finanziari, al fine di porre specifici limiti all'utilizzo delle collaborazioni di natura autonoma, hanno operato una separazione dei limiti di spesa, non tanto in ragione del contenuto qualitativo della prestazione, che deve comunque rispondere, inequivocabilmente oggi, al requisito dell'alta qualificazione, quanto piuttosto alle modalità di svolgimento della prestazione.

L'interpretazione delle norme sui limiti di spesa si deve dunque muovere dalla fondamentale suddivisione delle collaborazioni in occasionali e coordinate e continuative, così come individuata dal novellato articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto premesso, giova ricordare quali siano i limiti di spesa attualmente vigenti per le collaborazioni occasionali, disposti dal comma 9 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (la legge finanziaria per il 2006), come recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito.

In base alla citata normativa, *“la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004”*.

Inoltre, i commi 56 e 57, della medesima legge finanziaria, stabiliscono che *“le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”* e che, per un periodo di tre anni, le medesime amministrazioni non possono *“stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.”*

Dette disposizioni, ai sensi dei commi 12 e 64 della medesima legge, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

3.2 Limiti di spesa per incarichi di natura coordinata e continuativa

Come già accennato, anche le collaborazioni coordinate e continuative, in quanto contratti di lavoro autonomo, devono avere ad oggetto una prestazione altamente qualificata e rispettare i presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato.

Pertanto, è opportuno specificare che le attività di studio, ricerca o consulenza, possono essere oggetto, oltre che di una prestazione occasionale, anche di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, purché per il loro svolgimento necessitino di un potere di coordinamento dell'amministrazione ed una continuità della prestazione.

Inoltre, si richiama l'attenzione delle amministrazioni sul carattere autonomo della prestazione, la quale ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedure civile si concretizza *“in una prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”*.

Per una trattazione generale sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento.

Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative è necessario riferirsi al comma 187 dell'articolo 1 della legge 266 del 2005. In particolare, quest'ultimo prevede che *“le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003”*.

Sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione di tale ultima disposizione il comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, regolati dalle specifiche disposizioni di settore, e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, stipulati dai soggetti elencati al comma 188.

Preliminarmente, si sottolinea come tale disposizione appaia di particolare rilevanza, oltre che per ragioni meramente finanziarie, anche dal punto di vista organizzativo. Infatti, considerato il perdurante blocco delle assunzioni, il legislatore ha voluto porre dei precisi limiti di spesa alle forme contrattuali a tempo determinato, riconoscendo invece un'importanza fondamentale ai documenti di programmazione 10 sul personale quali la programmazione triennale dei fabbisogni - prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali - e le dotazioni organiche.

E' necessario tener presente che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è uno strumento straordinario a disposizione delle pubbliche amministrazioni per soddisfare esigenze qualificate di natura temporanea.

Pertanto si sottolinea la necessità di valutare attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative, peraltro preferite dal legislatore, e di giustificare un eventuale ricorso a tale soluzione in ragione delle caratteristiche proprie della tipologia contrattuale, quali l'autonomia e la coordinazione, oltre che dei requisiti generali di legittimità previsti per il conferimento delle collaborazioni, con particolare riferimento alla straordinarietà dell'esigenza ed all'alta qualificazione professionale.

4. Controllo della spesa relativa ad affidamento di incarichi esterni e pubblicità

Per quanto attiene il controllo da parte della Corte dei Conti, i possibili dubbi di costituzionalità relativi alle disposizioni della legge n. 311 del 2004 devono ritenersi superati in considerazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006).

Quest'ultima, al comma 173, prevede che gli “atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione”.

Al riguardo, si segnalano le “Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli Enti locali” adottate dalla Corte dei Conti, laddove si precisa che i commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, per la parte relativa alla trasmissione degli atti alla stessa, siano da ritenersi implicitamente abrogati dalla nuova legge finanziaria, e che il nuovo obbligo di comunicazione, nonostante le norme di esclusione dai limiti di spesa delle regioni e degli enti locali, si applica anche a quest'ultime, ivi compresi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Inoltre, in tale atto, si specifica che la trasmissione, da effettuarsi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo sulla gestione, riguarda i provvedimenti di impegno o di autorizzazione e, solo quando adottati senza un previo provvedimento, gli atti di spesa, che singolarmente nel loro ammontare definitivo comportino una spesa eccedente ai 5000 euro.

E' da segnalare inoltre che, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, l'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni. Si tratta di una

anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.

Infatti, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare a questo Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno specificare che l'obbligo di comunicazione si riferisce:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per un'illustrazione degli adempimenti cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad eseguire si rinvia al sito www.anagrafedelleprestazioni.it ed alle circolari di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001, n. 10 del 16 dicembre 1998 e n. 5 del 29 maggio 1998. In sintesi, si evidenzia che l'attuale sistema consente la gestione in formato digitale di tutte le comunicazioni relative agli incarichi e che quella telematica è l'unica modalità di trasmissione ammessa.

I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;
- modalità di acquisizione (se "di natura discrezionale" oppure "previsto da norme di legge");
- tipo di rapporto (se "prestazione occasionale" oppure "collaborazione coordinata e continuativa");
- contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all'uopo adottato dall'amministrazione ("sì" oppure "no");
- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);
- importo dei compensi previsto e erogato.

Si rammenta che l'anagrafe delle prestazioni è funzionale anche all'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale "le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato".

A ciò si aggiungono le recenti modifiche dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 operate dall'articolo 34 del decreto legge n. 223 del 2006.

Il comma 16 dell'articolo citato, come novellato, specifica che gli elenchi dei consulenti, comprensivi dell'indicazione della durata, oggetto e compenso dell'incarico, devono essere resi noti dalle amministrazioni mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica.

Le amministrazioni, pertanto, dovranno provvedere, oltre alla trasmissione dei dati all'anagrafe delle prestazioni, a pubblicare autonomamente gli elenchi sui propri siti internet, specificando gli elementi indicati nella norma.

Inoltre, il decreto legge citato, affida al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di adottare in materia misure di pubblicità e trasparenza. Pertanto, il Dipartimento provvederà a dare la massima pubblicità ai dati raccolti, anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet.

Per questa finalità le amministrazioni possono già da subito utilizzare la funzione "report" presente nella sezione "dati riepilogativi" del sito, che permette di creare tabelle Excel con gli incarichi comunicati all'Anagrafe. A breve il Dipartimento renderà disponibile una nuova funzione con cui ciascuna amministrazione potrà creare direttamente pagine web.

4. Considerazioni conclusive

La possibilità di conferire incarichi di collaborazione di natura autonoma deve essere attentamente valutata dalle amministrazioni pubbliche sia in ragione degli specifici limiti di spesa imposti dal legislatore, ma anche dei presupposti giuridici che ne legittimano il ricorso.

Il rispetto di quest'ultimi, in particolare, considerato il carattere straordinario dell'esigenza, la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione e l'obbligo di motivazione, impongono all'amministrazione la conoscenza approfondita della proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità.

Si ribadisce, quindi, la necessità di adottare in base a principi di sana gestione i documenti di programmazione triennale dei fabbisogni e di determinazione delle dotazioni organiche, i quali hanno il preciso obiettivo di fronteggiare, in un'ottica di pianificazione, le esigenze delle amministrazioni, in modo da garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché di valutare l'opportunità di adottare piani di formazione mirati ad aggiornare od eventualmente a riqualificare il personale rispetto ai mutamenti dell'assetto normativo ed istituzionale ed ai conseguenti processi di innovazione.

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Circolare n. 2/08

Roma, 11 marzo 2008

OGGETTO: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

Premessa

La legge finanziaria per l'anno 2008 è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni più recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'articolo 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelle apportate all'articolo 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili.

Ciò comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attività. Altresì non è configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.

1. Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

L'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. che all'articolo 2230 c. c. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale. La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e

contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.

2. Il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria”

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali. Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone, per le autonomie locali, l'adeguamento dei regolamenti ex articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001. Inoltre, come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrelevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini.

L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, operata dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, citato. Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall'articolo 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa. In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi. Come già evidenziato l'articolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. È questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia. Si può affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio. Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa, nonché quelle contenute nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati dalle

amministrazioni ivi indicate. Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicità e comparazione.

3. Obblighi di pubblicità

Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità. In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall'articolo 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento, contenuta nell'allegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie. Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, già richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al paragrafo 4, previsti dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: *“Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.”* Obblighi che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica. Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nell'articolo 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicità. Quest'ultima disposizione è stata sostituita da quella contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo cui: *“Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico onnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita”.* Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede l'obbligo di pubblicità riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore. Sullo specifico tema, si rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta.

L'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 modifica l'articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di *“collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza”* per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato, dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Ma a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente,

dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Di tale previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico. Tale vincolo sull'efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1° gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui contratti in essere a tale data. In un'ottica più generale di trasparenza si può ritenere che gli obblighi di pubblicità richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

4. Limite di spesa per le amministrazioni statali

La legge finanziaria per l'anno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall'anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'articolo 1 della stessa legge i quali stabiliscono che: *“le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”* e che per un periodo di tre anni, quindi compreso l'anno 2008, le medesime non possono *“stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.”*

Come già evidenziato dal quadro normativo attuale deriva l'irrelevanza della distinzione fra incarichi relativamente all'oggetto della prestazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica dell'istituto. Infatti, la modifica introdotta nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha confermato un'unica distinzione dal punto di vista ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e continuativa.

Diversamente per quanto concerne l'applicazione del limite di spesa, come già chiarito nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge. Quest'ultimo dispone che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, con l'esclusione del comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina dedicata. Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dall'articolo 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La violazione dei limiti di spesa così fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilità erariale. Il legislatore ha differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione assunta nell'organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il già richiamato unitario quadro ordinamentale.

Infine si ricorda il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. L'articolo 3, comma 58, della legge finanziaria per l'anno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-

territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Previsioni per le Regioni e le Autonomie Locali

I commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 dettano norme specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne. Per tali enti è necessario, in primo luogo, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'articolo 89 del Testo Unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. La previsione era di fatto già contenuta nell'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nell'intento di assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Per l'individuazione di tale limite occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla discrezionalità dell'ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri

incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali.

La legge aggiunge, poi, l'obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione. È, inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nell'ambito di un programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioè i consigli degli enti, ai quali l'ordinamento ha già attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge all'articolo 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: *“programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.”*

In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione solo nell'ambito della programmazione delle attività dell'amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dall'articolo 42. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge, sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessità della verifica tecnica sulla mancanza della professionalità interna necessaria. Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di legittimità di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione è previsto che l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 12, ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dell'orientamento della Corte in tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nel comma 557, dell'articolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per l'anno 2006. In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 562 dell'articolo unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al corrispondente ammontare per l'anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Nell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si

collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato l'elevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre tipologie di spesa corrente.

A tal fine si può tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi dall'articolo 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007. Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti nell'obiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, così confermando l'orientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali. Per tutte le amministrazioni in questione vale l'obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, così come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del 17.2.2006 ("Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli enti locali"). Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008 costituiscono, comunque, a norma dell'articolo 3, comma 162, della medesima legge "*norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali*".

6. Responsabilità

Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-bis. In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilità amministrativa del dirigente che abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare, ciò in quanto il conferimento dell'incarico costituisce atto di gestione.

In particolare si ricorda che qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera ex articolo 2126 c.c. Ma tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene l'amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia considerevole danneggiata in senso lato, perché ha remunerato un'utilità effettivamente conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei canoni di valutazione civilistici del danno in quanto la pubblica amministrazione è comunque tenuta a porre in essere comportamenti legittimi. Al riguardo si ricorda come la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti abbia spesso escluso la colpa lieve quando ha valutato l'attribuzione di incarichi in assenza dei presupposti di legge e abbia spesso operato un contemperamento fra potere di riduzione e necessità di rispetto dei canoni di legittimità e, quindi, fra il parametro della cosiddetta "utilità gestoria", ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e tutela degli interessi pubblici. Si rappresenta, altresì che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6 dell'articolo 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'intento di eludere i limiti imposti dal medesimo articolo.

7. Esclusioni

L'articolo 3, comma 77, della legge finanziaria per l'anno 2008, introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6 quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto, non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999. L'esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge quali

il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed il contenuto dell'incarico predeterminati. Inoltre il regime di pubblicità previsto dal comma 6-bis contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto all'indirizzo politico.

Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Infine, con riferimento alle collaborazioni escluse dall'applicazione sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a pubblicità e comparazione, individuati nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando quanto previsto nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 in merito al titolo di studio. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinarie relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione.

8. Trattamento previdenziale

Come già evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata Inps cui corrisponderà il versamento dei contributi da parte del committente. Gli importi delle aliquote contributive sono stati aggiornati dalla legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 770, la quale ha previsto che dal 1° gennaio 2007, le medesime sono state determinate come segue:

1. 23,72 per cento per i lavoratori non iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria
2. 16 per cento per i lavoratori iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria o titolari di pensione, diretta o indiretta.

Su tale determinazione è intervenuta la legge n. 247 del 2007, la quale, all'articolo 1, comma 79 ha previsto che per i lavoratori rientranti nella prima fattispecie "l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010". Per la seconda fattispecie "con effetto dal 1° gennaio 2008 (...) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento."

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1, della legge n. 247 del 2007 "fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento"

La legge finanziaria per l'anno 2007, al comma 788 dell'articolo 1, ha inoltre previsto, sempre per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il diritto a ricevere un'indennità giornaliera a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per gli approfondimenti sul tema si rinvia alle circolari dell'Inps n. 7 dell'11 gennaio 2007 e n. 76, del 16 aprile 2007.

Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamato. Diversamente sono soggette al medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e dà luogo al versamento contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a carico del collaboratore.

Pertanto le amministrazioni predisporranno moduli ed attestazioni aggiornate che consentano la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato.

Si richiamano le amministrazioni ad un'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga conto dell'impossibilità di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti ivi indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo verificheranno periodicamente e comunque nell'ambito delle proprie competenze l'applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

ALLEGATO**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276****Art. 1****(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007).

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2**(Individuazione del fabbisogno)**

1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3**(Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali)**

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4**(Individuazione delle professionalità)**

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.